

Dicembre 2015

01.12.2015

LE NOVITÀ RECLAMO/MEDIAZIONE NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ENTRO IL 31.12.2015

A titolo esclusivamente prudenziale, indichiamo una bozza di possibile descrizione da utilizzare, con opportuna personalizzazione, modifiche e integrazioni del singolo ente, nell'elaborazione delle indicazioni di opposizione agli avvisi di accertamento di emanazione nel periodo transitorio previsto dall'art. 12 Dlgs. 156/2015.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO O RECLAMO-MEDIAZIONE

Avverso il presente avviso di accertamento é ammesso ricorso, intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2015: il ricorso, in regola con il contributo unificato previsto dall'articolo 37 del D.L. 98 del 6 luglio 2011, è proposto mediante consegna o spedizione a questa Amministrazione a mezzo plico raccomandato aperto con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3 , e art. 20 del D.Lgs. 546/92).

Successivamente il ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito della copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, secondo le modalità di cui agli art. 18 e 22, comma 1, del D.Lgs. 546/92.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso di accertamento, deve essere proposto reclamo-mediazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 10, lett. l), commi 1 e ss., il quale stabilisce che: "1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo."

03.12.2015

INDICAZIONI E PROCEDURE PER IL SALDO IMU E TASI

Il Sole 24Ore speciale l'esperto risponde del 30/11/2015
IMU e TASI tutto quello che c'è da sapere per pagare le imposte sulla casa
Immobili – Regole, eccezioni e casi risolti per il saldo del 16 dicembre

[Allegato 1](#)

04.12.2015

RISPOSTA NEL QUESTION TIME DEL SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA SU DELIBERE TARDIVE ILLEGITTIME[Allegato 2](#)

07.12.2015

NOTA SU SALDO IMU E TASI IN SCADENZA IL 16/12/2015

Approfondimento La Settimana Fiscale n. 45
Seconda rata a saldo di Imu e Tasi entro il 16/12/2015

[Allegato 3](#)

09.12.2015

INCERTEZZE PER IMU E TASI NEGLI 844 COMUNI CON DELIBERE TARDIVE**La Repubblica - Economia****Delibere in ritardo, caos Imu e Tasi in oltre 800 Comuni**

In molti casi le delibere sono state approvate dopo i termini, ma ugualmente pubblicate sul sito delle Finanze. Con il risultato che ora non si capisce se siano valide o no. Il governo cerca la soluzione nella Stabilità, ma a pochi giorni dal termine per il pagamento a vincere è ancora il caos burocratico

ROMA - Sul saldo Imu e Tasi aleggia lo spettro dei comuni ritardatari. Il calcolo per il pagamento, infatti, va fatto sulla base delle delibere 2015. Per essere valide per quest'anno, però, le delibere debbono essere state approvate entro il 30 luglio, ma ben 844 comuni hanno deliberato fuori tempo massimo, rispetto alle scadenze imposte dalla legge. In questa situazione dovrebbero essere valide le delibere dell'anno precedente, ma il condizionale è d'obbligo perché la situazione si è via via complicata e i comuni non vogliono rinunciare alle nuove delibere.

Le scadenze per le delibere. A far parte della nutrita schiera di enti che non hanno rispetto le scadenze ci sono tra l'altro 10 città capoluogo di provincia (Napoli, Avellino, Frosinone, Mantova, Matera, Rieti, Terni, Trieste, Verbania). Nella maggioranza dei casi sono stati previsti aumenti delle aliquote rispetto agli anni precedenti, come nel caso di Matera o Terni, in altri casi si tratta della conferma o specificazione di aliquote già deliberate (Napoli, Frosinone, Rieti, Verbania), mentre in rari casi - come a Trieste - è stata deliberata una maggiore detrazione della Tasi. La legge fissa il termine per l'approvazione delle delibere con quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Quest'anno la scadenza era al 30 luglio, con l'eccezione dei comuni della Sicilia e del Friuli Venezia-Giulia, per i quali la scadenza era stata ulteriormente spostata al 30 settembre. Mancato rispetto dei termini comporta mancata applicabilità delle delibere.

La sanatoria non ancora in vigore. Per questo per venire incontro alla situazione paradossale che si è verificata è stato approvato un emendamento alla legge di Stabilità che rende valide per il 2015 le delibere relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottati dai comuni entro il 30 settembre, purché siano state pubblicate sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre. Per Imu e Tasi, infatti, la legge stabilisce come condizione di applicabilità delle delibere che queste siano inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia entro il 21 ottobre e pubblicate sul sito entro il 28. E così è stato: anche i comuni ritardatari hanno rispettato almeno queste scadenze. Per cui ora sul sito ci sono tutte le delibere, ma non si sa quali sono valide e quali no, dato che, sottolineano dal Ministero, anche se l'avvenuta pubblicazione entro il 28 ottobre costituisce, ai sensi di legge, il presupposto affinché le delibere materia di Imu e di Tasi acquistino efficacia, occorre anche, ai fini della validità delle delibere stesse, che queste siano state approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Le due condizioni, quindi, debbono essere presenti contemporaneamente.

Le delibere sul sito del Ministero. Peccato però che, come detto, le delibere sono già tutte pubblicate sul sito del Ministero, senza alcuna indicazione sul fatto che siano o meno applicabili. Per cui, chi si va a documentare non ha la possibilità di sapere se quanto stabilito dal comune è o meno nei termini, e quindi se la nuova aliquota, la detrazione o le nuove angolazioni siano o meno valide per il pagamento del saldo. Neanche i comuni ritardatari sul proprio sito, peraltro, avvertono i cittadini che le delibere teoricamente non sarebbero applicabili. L'unica certezza, quindi, è che al momento non ci sono certezze anche perché a quanto pare nessuno vuol tornare all'infausta vicenda del gennaio 2014 con il pagamento della mini-Imu, per la necessità di effettuare nuovi conteggi dopo la scadenza del saldo a causa della modifica delle norme. E quindi, a pochi giorni dal termine di pagamento ancora non si vede l'uscita da quella che più che altro pare una questione di ordinaria burocrazia.

10.12.2015

LA CORTE DEI CONTI DEL VENETO SEGNA L'ALLARME PER LA RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI DEI COMUNI[Allegato 4](#)**Quotidiano del Sole 24 Ore****Dalla Corte dei conti «allarme» sulla riscossione dei crediti****La delibera della Corte dei conti Veneto n. 529/2015/PRSP**

I Comuni devono analizzare i crediti per verificare la loro effettiva riscuotibilità, diversamente potrebbero rischiare di produrre dei risultati inattendibili e delle irregolarità contabili.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 529/2015/PRSP del 20 novembre 2015 ha approfondito l'importanza della corretta gestione dei crediti da parte delle amministrazioni locali per i quali deve essere verificata la reale possibilità di essere incassati.

La gestione delle entrate La procedura per la gestione di un'entrata è disciplinata analiticamente da una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del completamento: ciò comporta che in numerose occasioni le attività di incasso non si concludano nell'esercizio nel quale sono state avviate.

I risultati potenziali di tali operazioni devono essere riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente quali residui attivi e se la procedura non si completa entro tale periodo, il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione non viene a conclusione, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente. Tra i residui attivi dell'esercizio possono essere mantenute solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata.

Il risultato di amministrazione La Corte dei conti evidenzia come i residui riportati nel bilancio concorrano a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare e utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi (entrate) che l'ente ha accertato, ma non incassato, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare (come evidenziato anche dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 216/2015/PRSP del 13 novembre).

In questa prospettiva si inserisce il riaccertamento dei residui al termine di ciascun esercizio, che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (articolo 228 del Tuel).

Il controllo sostanziale Per la Corte dei conti, a fronte delle finalità della norma, il controllo deve essere sostanziale e non solo formale.

L'amministrazione, pertanto, non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza.

Le implicazioni operative sono molto rilevanti, perché richiedono ai Comuni e agli altri enti locali di sviluppare una serie di azioni, finalizzate all'analisi dei crediti a diverso titolo vantati, per poterli poi gestire in modo efficace, riconducibili alla logica del credit management (consolidata da anni nelle aziende).

Conseguentemente, quando risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (articolo 230 del Tuel, come ripreso anche dai principi contabili), dopodiché deve essere eliminato anche dal conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide quindi sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (articolo 187 del Tuel).

Secondo la Corte, poi, se si considera che l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione formatosi anche a seguito della valutazione dei residui attivi, negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere esistenti e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, per i quali la riscossione presenti un ragionevole grado di certezza.

La prescrizione Nella pronuncia si rileva una specifica prescrizione per le amministrazioni locali: il mantenimento nel conto del bilancio di crediti risalenti nel tempo può essere giustificato solo da ragioni che evidenzino la certa riscuotibilità del credito e le ragioni del differimento dell'incasso. In caso contrario, al fine di evidenziare l'effettiva situazione finanziaria dell'ente è necessario che i crediti vengano stralciati e inseriti nel conto del patrimonio ovvero venga vincolata una quota parte dell'avanzo di amministrazione se l'ente ritiene che vi sia qualche possibilità di incasso (con il fondo crediti di dubbia esigibilità).

11.12.2015

RADDOPPIO DEI PREMI DA PARTE DEL MINISTERO NEL CASO DI FUSIONE DEI PICCOLI COMUNI**Quotidiano del Sole 24 Ore****Home > Fisco e contabilità****Arriva il raddoppio dei premi per le fusioni di Comuni
di Marco Mobili**

Raddoppio dei premi per le fusioni dei piccoli Comuni e passaggio dalla Sose al ministero dell'Economia del lavoro sui fabbisogni standard. Sono le due novità approvate ieri nel pacchetto enti locali alla manovra, che oggi vedrà arrivare il grosso degli emendamenti governativi.

Le novità per il fisco Ricco invece il capitolo fiscale. Stop alle sanzioni per ritardi ed errori "lievi" nella trasmissione della precompilata. Via libera alle Entrate per la notifica degli atti e delle comunicazioni ai contribuenti che hanno aderito alla voluntary mediante la posta certificata. Addio ai paradisi fiscali e possibilità di dedurre tutti i costi sostenuti in operazioni effettuate in paradisi fiscali (si veda il Sole 24 Ore dell'8 dicembre scorso). Non solo. Le capogruppo di multinazionali residenti in Italia, o società diverse ma comunque presenti in Italia, con un fatturato consolidato superiore ai 750 milioni di euro dovranno presentare un prospetto con «alcuni elementi indicatori di attività economiche effettive in linea con le direttive emanate dall'Ocse». Sono solo alcuni dei principali emendamenti al Ddl stabilità depositati in commissione bilancio alla Camera dal Governo. A questi si aggiungono anche: l'estensione agli eredi delle prestazioni assistenziali per i malati da esposizione all'amianto; la destinazione di parte delle risorse delle aste CO2 alla liquidazione dei crediti dei cosiddetti «nuovi entranti» anche dopo il 2015, fino al completo rimborso dei crediti; infine nelle more della stipula del contratto di programma fra ministero delle Infrastrutture e Ferrovie dello Stato, le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite a Ferrovie dello Stato.

Il piano per il Sud In attesa che questa sera lo stesso ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, chiarisca in audizione la posizione del Governo sui correttivi alla stabilità sul dl salva-banche inserito nella legge di fine anno, la Commissione ha approvato ieri sera il pacchetto per gli interventi al Sud, prevedendo l'estensione del credito d'imposta anche alle imprese agricole. Per la decontribuzione è stata confermata la possibilità di un'estensione al 2017 dell'agevolazione per le imprese che assumono al Sud a tempo indeterminato. Ma solo dopo il via libera di Bruxelles e la ricognizione delle risorse disponibili a valere sul Piano di azione e coesione. «Una vittoria per le imprese che vorranno investire nel Mezzogiorno. Finalmente abbiamo portato a casa una misura che per anni noi del centrodestra abbiamo sempre richiesto come tratto distintivo della nostra azione politica», ha sottolineato Paolo Tancredi (Ap), uno dei due relatori al provvedimento. Il bonus per le Pmi del mezzogiorno avrà tetti di spesa e percentuali di beneficio differenziati in funzione della tipologia d'impresa: 20% e 1,5 milioni per le piccole imprese, 15% e 5 milioni per le medie; 10% e 15 milioni per le grandi imprese.

Tra le altre misure approvate ieri dalla Commissione si segnala la possibilità concessa ai condomini che nel 2016 faranno interventi di riqualificazione energetica di cedere ai fornitori che hanno realizzato l'intervento il cosiddetto eco-bonus, ovvero il credito d'imposta. Con un altro emendamento approvato la Cassa di previdenza dei ragionieri e dei periti commerciali apre le porte agli esperti contabili. Vengono raddoppiati i premi per le fusioni dei piccoli comuni.

Tornando agli emendamenti del Governo in materia fiscale si segnala soprattutto la disapplicazione delle sanzioni sul 730 precompilato: ritardi ed errori nella trasmissione di dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata non saranno punibili, visto il suo carattere sperimentale. L'errore non deve però consentire la fruizione di detrazioni o deduzioni indebite.

14.12.2015

GLI ERRORI PIU' RICORRENTI NEL CALCOLO E NEI VERSAMENTI DEL SALDO IMU E TASI**Il Sole 24 Ore lunedì****Norme e Tributi Fisco****Imu e Tasi alla cassa il 16 dicembre: ecco i 10 errori da evitare**

Dal calcolo dell'imposta al codice tributo, dalla detrazione Tasi al codice catastale del Comune, molti sono gli errori che possono essere commessi nella determinazione di Imu e Tasi in vista del saldo del 16 dicembre. Vediamo le situazioni più frequenti e i possibili rimedi.

»Prima casa o no: errata attribuzione della qualifica di abitazione principale

In linea di principio l'abitazione principale è esente da Imu ed è soggetta alla Tasi. L'esenzione non riguarda, però, gli immobili che pur essendo utilizzati quali dimore abituali, ove i contribuenti risiedono anagraficamente, hanno caratteristiche di lusso rientrando nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La nozione di abitazione principale richiede il contestuale verificarsi di due condizioni: il possessore o i suoi familiari devono dimorare abitualmente nell'immobile; il possessore (o i suoi familiari) devono essere residenti anagraficamente presso l'abitazione. Il legislatore ha previsto specifiche limitazioni alla nozione di abitazione principale principalmente con finalità antielusive. Tale circostanza può indurre il contribuente a considerare erroneamente esente l'immobile non versando l'Imu.

Ad esempio se il contribuente è proprietario di due immobili contigui, ma non iscritti in catasto come un'unica unità immobiliare (sono catastalmente distinti), potrà considerare quale abitazione principale uno solo dei due immobili anche se "soggiorna" nell'uno e nell'altro appartamento.

Un errore pressoché simile può interessare i coniugi possessori nello stesso Comune di due immobili ove ciascun soggetto stabilisce la residenza anagrafica presso l'immobile di cui è proprietario affermando di dimorare presso lo stesso. Analogamente al caso precedente potrà essere considerato quale abitazione principale un solo immobile. La scelta potrà essere effettuata indifferentemente per l'una o l'altra unità immobiliare (in presenza delle condizioni stabilite dalla legge), in base ad una valutazione di convenienza.

Gli errori possono trovare origine anche in una diversa interpretazione della delibera comunale, ad esempio quando si considera assimilato all'abitazione principale l'immobile concesso in comodato ai figli ovvero l'immobile non locato di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero: in mancanza della previsione nella delibera comunale l'immobile non può essere assimilato all'abitazione principale. Conseguentemente, in caso di errore, il proprietario avrà omesso il versamento dell'Imu.

A causa degli errori commessi possono scaturire conseguenze di diverso genere. Si verificherà con certezza il mancato versamento dell'Imu, ma allo stesso tempo il contribuente potrebbe aver effettuato un maggior versamento della Tasi o aver versato un'imposta non dovuta se il Comune non l'ha istituita sui fabbricati diversi dalla prima casa.

La tassa sui servizi indivisibili è tendenzialmente inferiore sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Ciò in quanto la somma delle aliquote Imu e Tasi non può superare il 10,6 per mille (l'11,4 per mille nel caso in cui si applichi l'addizionale dello 0,8 per mille). Viceversa la Tasi sarà più elevata per l'abitazione principale. L'aliquota massima è del 2,5 per mille, con la possibilità di essere elevata fino al 3,3 per mille con la relativa addizionale. Considerare erroneamente l'immobile quale abitazione principale determinerà, con una certa frequenza, aver effettuato un maggior versamento della Tasi con la conseguente maturazione di un credito.

L'omesso versamento dell'Imu potrà essere regolarizzato con il ravvedimento operoso. A tal fine trattandosi di tributi locali non amministrati dalle Entrate si applicano le regole ordinarie. Nei primi 14 giorni sarà possibile fruire del ravvedimento operoso sprint con una sanzione ridotta pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo di versamento. Dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno la sanzione ridotta è dovuta nella misura del 3%, dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla violazione la sanzione ridotta è dovuta nella misura di 3,33% (1/9 del 30 per cento), ed oltre i novanta giorni, purché entro un anno dalla violazione, nella misura del 3,75 per cento. Sono inoltre dovuti gli interessi calcolati in base al saggio legale (attualmente lo 0,50 per cento).

Il maggior versamento della Tasi effettuato in occasione dell'acconto potrà essere compensato con la diminuzione della somma dovuta a titolo di saldo. Eventualmente il contribuente può anche chiedere il rimborso al Comune.

»Detrazione sull'abitazione principale: uso errato o mancato

La Tasi sull'abitazione principale può essere ridotta con regolamento comunale da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs. 446/1997. In particolare il Comune può determinare liberamente la disciplina delle riduzioni a favore

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

dell'abitazione principale del contribuente, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'Isee.

In tale ambito discrezionale da parte del Comune, gli esempi di possibili agevolazioni possono essere molteplici. Una prima ipotesi è rappresentata dalla detrazione ad importo fisso, che si concretizza laddove il Comune di ubicazione dell'abitazione principale deliberi una detrazione pari a 200 euro. Al momento del versamento della Tasi il contribuente deve decurtare l'importo annuale della detrazione correttamente individuata.

Un'ipotesi simile può essere quella relativa alla detrazione collegata al numero dei figli minori e residenti nell'abitazione principale. Se, ad esempio, il contribuente ha due figli minori entrambi residenti nell'abitazione e la detrazione deliberata dal Comune è pari a 50 euro per ogni figlio, al momento del calcolo dell'imposta deve diminuire l'importo della detrazione totale di 100 euro. Nei casi esposti, il contribuente può solitamente incorrere nell'errore di non tener conto della detrazione ed effettuare di conseguenza un versamento d'imposta in misura superiore. In tale ipotesi è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso, utilizzando il modello previsto dal Comune di ubicazione dell'immobile, oppure inviando richiesta in carta semplice.

In alcuni Comuni, tra i quali si segnalano Roma e Milano, il calcolo della detrazione è però più difficoltoso. Infatti, la detrazione risulta diversa a seconda della rendita catastale dell'abitazione principale. In particolare, nell'esempio del Comune di Roma, le fasce di detrazione sono tre:

- detrazione di 110 euro per rendite catastali fino a 450 euro;
- detrazione di 60 euro per rendite catastali comprese fra 451 e 650 euro;
- detrazione di 30 euro per rendite catastali fra 651 e 1.500 euro.

L'errore di calcolo può essere commesso individuando una rendita catastale errata, ovvero non sommando alla rendita dell'abitazione principale quella delle eventuali pertinenze. È chiaro che la somma incrementa la rendita di riferimento per stabilire la detrazione e ciò può far scattare una detrazione inferiore, fino al caso limite in cui, superando quota 1.500 euro, non si ha più diritto ad alcuna detrazione. Si ponga il caso in cui un contribuente possieda nel Comune di Roma l'abitazione principale con rendita catastale pari a 630 euro e la relativa pertinenza con rendita pari a 40 euro. Al momento del calcolo della detrazione Tasi considera, per errore, solamente l'abitazione principale individuando una detrazione di 60 euro. In realtà la detrazione annuale può essere solo di 30 euro, in quanto la fascia di detrazione corretta non è la seconda ma la terza (la somma delle rendite dell'abitazione e della pertinenza è infatti pari a 670).

Allo scopo di correggere l'errore il contribuente deve effettuare il pagamento della Tasi ancora a debito, delle sanzioni e degli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all'importo dovuto a titolo d'imposta. Si noti che se l'individuazione della detrazione è stata errata anche al momento del versamento dell'acconto e l'importo pagato è comunque inferiore al 50 per cento dell'imposta dovuta nell'anno precedente, il contribuente deve ravvedere sia il versamento di dicembre che quello di giugno.

» **Box auto, soffitte, cantine: l'errore sulle pertinenze**

La legge istitutiva dell'Imu ha limitato il numero delle pertinenze dell'abitazione che possono fruire delle agevolazioni ai fini dell'Imposta municipale propria. Le limitazioni riguardano sia la classificazione catastale, sia il numero. In particolare, possono considerarsi pertinenze dell'abitazione principale solo le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine o solai), C/6 (box o posto auto) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali". La limitazione trova applicazione anche se la pertinenza è iscritta in catasto unitamente all'abitazione.

Le limitazioni della nozione di pertinenza, valide ai soli fini fiscali, possono determinare con una certa frequenza errori in grado di influenzare il calcolo dell'Imu e della Tasi. Ad esempio può verificarsi che la cantina non sia stata accatastata distintamente in catasto, ma che l'abitazione principale sia dotata di un'unica rendita catastale comprensiva di quella relativa alla cantina. In questo caso, ove il proprietario fosse in possesso di un'altra cantina (categoria catastale C/2), dotata di un'autonoma rendita catastale, non potrà essere considerata quale pertinenza. È dunque irrilevante che si tratti dell'unica cantina distinta in catasto rispetto all'abitazione principale. Se il contribuente la considerasse quale pertinenza dell'abitazione principale ometterà di effettuare il versamento dell'Imu e probabilmente verserà un importo più elevato come Tasi.

Gli errori potrebbero essere anche dovuti all'inidoneità dell'immobile ad essere asservito all'abitazione principale. Tale circostanza potrebbe ad esempio riguardare un box auto distante numerosi chilometri dall'abitazione principale. Non è sufficiente a tal fine che l'immobile sia classificato catastalmente C/6 in quanto l'eccessiva distanza del bene principale impedisce il verificarsi della condizione di "destinazione oggettiva". Tuttavia la verifica di questa condizione (l'eccessiva distanza) deve essere effettuata caso per caso.

La pertinenza è caratterizzata dall'oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un'altra e dalla volontà, del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. In tale ipotesi anche se il contribuente possiede un solo box auto allo stesso non può essere attribuita la natura di pertinenza. Pertanto l'errata classificazione determinerà l'omesso versamento dell'Imu che potrà essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. L'eventuale ed eccessivo versamento della Tasi potrà essere recuperato con la compensazione o, eventualmente, con la richiesta di rimborso.

» L'insidia dei 12 euro: l'errore nel versamento minimo

In linea di principio Imu e Tasi non sono dovute quando la quota di imposta calcolata su base annua è inferiore ai 12 euro. I Comuni hanno però la facoltà di stabilire soglie minime di importi da versare inferiori: tali determinazioni non necessariamente si ritrovano nella delibera Imu o Tasi ma vanno ricercate, ad esempio, nel Regolamento comunale Iuc o addirittura nel Regolamento generale delle entrate del Comune.

L'errore più ricorrente è quello di considerare non dovuto il singolo versamento, di acconto o di saldo, se inferiore a 12 euro o al diverso limite stabilito dal Comune. Il raffronto con l'imposta minima da versare va invece fatto con l'imposta annua calcolata sulla base delle aliquote da applicarsi alla tipologia d'immobile posseduta: solo se l'imposta complessiva annua, così determinata, è inferiore alla soglia minima, il versamento è da considerarsi non dovuto. Se, ad esempio, un contribuente deve versare 11 euro in acconto e 11 euro a saldo dovrà comunque versare 22 euro a saldo.

La normativa impone di dividere l'imposta dovuta nell'anno in due rate, specificando che il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta «per l'intero anno», con eventuale conguaglio della prima rata versata. Perciò, nell'ipotesi in cui la rata di acconto non raggiunga l'importo minimo di 12 euro, col saldo occorrerà comunque calcolare l'importo dovuto per l'anno, conguagliando quanto versato o non versato nella rata di acconto, e se l'importo dovuto nell'anno è di 22 euro, questo sarà versato interamente a dicembre. In caso di errore, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso che consente di versare quanto dovuto applicando una sanzione variabile e crescente in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione.

L'importo dovuto va altresì rapportato al singolo soggetto passivo. Nel caso di un fabbricato per il quale risulta complessivamente dovuto un importo di 30 euro, se questo è posseduto pro quota da tre contribuenti, che non hanno altri immobili, nessun importo sarà dovuto, posto che ognuno è tenuto a versare in ragione della propria quota di possesso.

Occorre infine ricordarsi che l'importo minimo non è da riferirsi al singolo oggetto imponibile ma a quanto dovuto complessivamente dovuto a titolo di imposta al Comune. Pertanto, se un contribuente deve corrispondere 40 euro per l'abitazione principale e 6 euro per un altro immobile, occorrerà versare 46 euro. Attenzione però alla Tasi: nel caso specifico di questo tributo, occorrerà prestare particolare attenzione al caso dei fabbricati locati. Se l'importo annuo dovuto per il fabbricato è di 70 euro, e il Comune ha posto a carico del detentore il 10% della Tasi, il possessore verserà due rate arrotondate a 32 euro e il detentore non verserà nulla, perché l'importo a suo carico è di complessivi 7 euro, cioè inferiore al minimo previsto. Attenzione, perché, proprio per questa ragione, diversi comuni hanno stabilito un diverso importo minimo da versare per la Tasi rispetto all'Imu.

» L'errore nella scelta dell'aliquota

Per individuare le aliquote Imu e Tasi i contribuenti devono rifarsi alle delibere dei Comuni, consultabili sul sito del dipartimento della Finanze (con valore legale) o sul sito istituzionale del singolo Comune ove sono ubicati gli immobili. Particolare attenzione va posta nel caso in cui il Comune abbia deliberato nuove aliquote di pagamento per l'anno d'imposta 2015, successivamente al versamento dell'acconto Imu e Tasi, poiché è possibile che nel saldo vada effettuato un conguaglio rispetto alle vecchie aliquote.

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

Diversamente, nel caso in cui il Comune non abbia deliberato, o avesse già deliberato lo scorso mese di giugno, le aliquote d'imposta relative all'anno 2015, nel saldo non va effettuato alcun conguaglio. In quest'ipotesi può accadere che il contribuente, per errore, continui ad applicare la vecchia aliquota, con il conseguente versamento in misura inferiore ovvero in misura superiore.

Un errore comune può riguardare l'individuazione di un'aliquota errata; ad esempio, può succedere che il soggetto, in possesso dell'abitazione principale di categoria catastale A/1, versi la Tasi individuando l'aliquota applicabile nei casi di abitazione principale non soggetta ad Imu. Si ricorda, infatti, che le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 sono assoggettabili ad entrambe le imposte e che, in merito, alcuni Comuni hanno individuato aliquote diverse: un'aliquota Tasi per abitazione principale non "di lusso" ed una (diversa) per abitazioni "di lusso".

Altro aspetto riguarda l'immobile concesso in comodato a parente in linea retta entro il primo grado, il quale adotti un'aliquota errata, ovvero che individui l'aliquota esatta senza però possedere le condizioni, o le attestazioni delle stesse richieste dal Comune di appartenenza dell'immobile. Alcuni Comuni condizionano l'applicazione di un'aliquota Imu agevolata alla registrazione di un contratto di comodato o all'attestazione mediante dichiarazione sostitutiva su apposito modello.

Nei casi illustrati il contribuente cade in errore dando luogo ad un versamento inferiore o ad un versamento superiore d'imposta. Al fine di correggere l'errore occorre, nel primo caso (versamento inferiore), effettuare il pagamento, non solo dell'Imu o della Tasi ancora a debito, ma anche delle sanzioni e degli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all'importo dovuto a titolo d'imposta.

Quando l'imposta è stata invece pagata in misura superiore al dovuto, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso utilizzando il modello previsto dal Comune di ubicazione dell'immobile oppure inviando richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati:

- l'annualità per la quale è chiesto rimborso;
- le generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuali e-mail e pec);
- l'importo dell'imposta correttamente dovuta;
- l'importo dell'imposta erroneamente versata (allegando copie fotostatiche dei versamenti eseguiti);
- la somma richiesta a rimborso, le motivazioni alla base della richiesta di rimborso e le modalità preferite di erogazione del rimborso se dovuto.

» **Proprietario e inquilino: la suddivisione della Tasi**

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un immobile. Diversamente da altri tributi, nel caso di un immobile locato, la Tasi è dovuta sia dal possessore, cioè il titolare del diritto reale, che dal detentore, cioè il soggetto che utilizza effettivamente l'immobile (inquilino, comodatario, titolare di contratto di leasing).

In caso di immobile locato (ma vale anche per comodati e altri possibili casi in cui l'utilizzatore non è titolare di diritto reale sull'immobile), il locatario deve quindi versare dal 10 al 30% (come da delibera comunale) della Tasi mentre la rimanente parte deve essere versata dal proprietario. Si tratta di due distinte e autonome obbligazioni tributarie: ciò significa che, se uno dei due soggetti non paga, il Comune non può rivalersi sull'altro.

Il presupposto per la corretta determinazione consiste, quindi, soprattutto per l'inquilino, nell'entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'imposta, perché la determinazione della medesima avviene sulla base delle condizioni soggettive del proprietario e non dell'inquilino stesso.

Un errore frequente è quello di considerare, la quota del 10% a carico dell'inquilino come regola di carattere generale e applicare, quindi, tale percentuale nella suddivisione dell'imposta tra i due soggetti. È necessario, invece, verificare attentamente la delibera comunale perché il comune potrebbe aver stabilito una diversa percentuale di ripartizione, ricompresa, appunto, tra il 10% e il 30%: la percentuale minima, il 10% si applica, infatti, solo nel caso in cui il comune non abbia stabilito diversamente. In questo caso, trattandosi di due distinte obbligazioni tributarie, non è possibile la "compensazione" tra i due soggetti: il proprietario avrà versato una somma maggiore al dovuto che potrà richiedere a rimborso o utilizzare, previa comunicazione, a compensazione

delle proprie imposte mentre l'inquilino avrà eseguito un versamento insufficiente che dovrà essere sanato con il ravvedimento operoso.

In questo caso può soccorrere l'istituto dell'accollo, previsto dallo Statuto del contribuente: attraverso questo strumento, il proprietario si "accolla", cioè si fa carico, del debito tributario del proprio inquilino versando la quota d'imposta che sarebbe spettata a quest'ultimo. Per essere valido, l'accollo deve essere formalmente comunicato al Comune interessato proprio per evitare che, quest'ultimo, possa considerare il maggiore versamento effettuato dal proprietario come un errore e il mancato versamento da parte dell'inquilino, un'omissione.

L'inquilino deve comunque sempre premunirsi di verificare l'effettivo versamento, da parte del proprietario, dell'intera imposta perché l'accollo avviene senza liberazione dell'obbligato originario: in altri termini, anche alla presenza di una comunicazione formale di accollo al comune, il mancato versamento, da parte del proprietario, della quota d'imposta imputabile all'inquilino, non libera quest'ultimo dall'obbligazione tributaria.

» L'errore nell'indicazione del codice tributo

Nel caso in cui a versamento Imu o Tasi eseguito il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo oppure distribuendo in modo errato l'imposta per i diversi immobili, sempreché il totale versato corrisponda a quanto complessivamente dovuto, è possibile correggere questa tipologia di errore semplicemente inoltrando all'ufficio comunale competente una comunicazione, in carta semplice, indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare. L'ufficio comunale, una volta ricevuta la comunicazione, provvederà a modificare i dati erronei di versamento pervenuti dall'agenzia delle Entrate.

Con l'eliminazione dell'Imu sulla abitazione principale, con l'eccezione degli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, questa tipologia di errore è oggi meno frequente ma ancora possibile visto i molteplici codici tributo Imu e Tasi: se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel modello di pagamento F24 il codice tributo 3912, relativo all'Imu sulla abitazione principale, in luogo del codice tributo 3958, relativo alla Tasi sulla abitazione principale, può appunto correggere tale errore attraverso una semplice comunicazione all'ufficio comunale competente, sempreché, ovviamente, l'importo sia stato correttamente calcolato e versato.

La legge di Stabilità 2013 ha eliminato la ripartizione del gettito Imu tra Stato e Comuni, eliminando quasi completamente questa casistica di errore che, però, rimane possibile per gli immobili per i quali è ancora dovuta una quota statale, gli immobili produttivi di categoria D, il cui gettito Imu è infatti di esclusiva competenza statale, fatto salva la possibilità, per i Comuni, di incrementare la quota statale.

In questo caso, il maggior gettito è di competenza comunale: se il contribuente, anziché utilizzare il codice tributo 3925 per la quota statale e il codice tributo 3930 per la quota di maggiorazione comunale, utilizza erroneamente solo uno di questi codici, può correggere l'errore semplicemente presentando all'ufficio comunale competente un'istanza di correzione nella quale evidenzierà che l'importo totale versato è quello giusto e che c'è stato un errore nella ripartizione della somma versata tra il comune e lo Stato. Spetterà al Comune, dopo la presentazione dell'istanza, il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie. L'Imu, a prescindere dalla ripartizione del gettito, è un tributo locale e, pertanto, tutte le funzioni di riscossione e accertamento sono di esclusiva competenza locale.

» L'errore nel codice catastale del Comune

Oltre al caso di codice tributo errato è possibile rilevare un errore di codice catastale del Comune destinatario dell'Imu o della Tasi. In pratica si tratta dell'ipotesi in cui, ad esempio, il modello F24 riporti il codice catastale del Comune di Roma (H501) anziché il codice del Comune di Latina (E472) dove è sito l'immobile.

In base a chi è identificabile come l'autore dell'errore la soluzione può essere duplice. Se l'autore dell'errore è il contribuente soggetto al versamento dell'imposta, il pagamento deve essere rifatto correttamente e occorre chiedere il rimborso delle somme erroneamente versate.

Se, invece, l'autore dell'errore non è il soggetto passivo d'imposta ma l'intermediario (istituto bancario o Poste italiane) presso il quale è stato presentato il modello F24 di pagamento, il contribuente deve rivolgersi direttamente allo stesso. In altre parole, può accadere che il contribuente presenti all'operatore allo sportello il

modello F24 corretto, con l'esatta indicazione del codice catastale del Comune, ma che a causa di un errore di digitazione venga inserito nel terminale un codice differente.

In tal caso il contribuente può rivolgersi alla banca o all'ufficio postale nel quale ha eseguito il versamento per ottenere la variazione senza alcun costo, presentando una richiesta di correzione allegando alla stessa la ricevuta del modello F24 in suo possesso e contenente l'esatta indicazione del codice castale del Comune. Si consiglia inoltre di presentare per conoscenza al Comune di ubicazione dell'immobile copia della richiesta di correzione. È quindi l'istituto bancario o le Poste italiane che procedono alla rettifica del codice catastale, come previsto dal par. 5 della Risoluzione n. 2/DF/2012 del Mef. Difatti, il Comune che ha ricevuto le somme per errore non può chiedere direttamente la correzione in quanto il rapporto tra banca, o Poste italiane, e contribuente è di tipo privatistico e pertanto solo quest'ultimo può chiedere la correzione del modello.

Nel caso descritto in precedenza il soggetto passivo d'imposta che rileva il codice catastale del Comune di Roma anziché quello del Comune di Latina nella quietanza di versamento deve presentare la richiesta di correzione alla banca o all'ufficio postale nel quale ha eseguito il versamento, allegando la ricevuta del modello. In questo modo, il pagamento è riversato al Comune corretto (Latina).

» Errore di calcolo dell'imposta

L'errore più frequente è senza dubbio quello relativo ad un errato conteggio del tributo. Può accadere, infatti, che il contribuente compia un mero errore di calcolo, da digitazione sulla calcolatrice per intendersi, o che sbagli l'individuazione del moltiplicatore, ovvero che consideri una rendita catastale errata. In tutte queste ipotesi il risultato può dare luogo ad un versamento inferiore o ad un versamento superiore d'imposta.

Nel primo caso occorre effettuare il pagamento, non solo dell'Imu o della Tasi ancora a debito, ma anche delle sanzioni e degli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all'importo dovuto a titolo d'imposta, sottolineando fino alla data di scadenza, mercoledì 16 dicembre, è possibile pagare la differenza senza alcuna penalità. Dal giorno successivo, giovedì 17 dicembre, e per 14 giorni fino al 30 dicembre, il ravvedimento operoso applicabile, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del D.Lgs. 471/1997, è quello cosiddetto sprint, il quale prevede il pagamento della sanzione ridotta ad un quindicesimo, pari allo 0,2 per cento, per ogni giorno di ritardo e degli interessi legali.

Oltre tale termine, e quindi dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, ossia dal 31 dicembre al 15 gennaio, il ravvedimento da applicare è quello "breve", di cui all'articolo 13, primo comma lett. a), del D.Lgs. 472/1997, che prevede la riduzione della sanzione ad un decimo, pari al tre cento, ed il pagamento degli interessi legali. Decorsi inutilmente anche gli ulteriori trenta giorni, è possibile ravvedersi, fino al novantesimo giorno (15 marzo 2016) ai sensi dell'articolo 13, primo comma lett. a-bis, del D.Lgs. 472/1997, con la riduzione della sanzione a un nono, pari al 3,33 per cento, ed il pagamento degli interessi legali. Infine, se il ritardo è superiore a novanta giorni, è possibile sanare la propria posizione tramite il cosiddetto "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ossia il entro il 30 giugno 2016. In tal caso la sanzione sale ad un ottavo, pari al 3,75 per cento.

È stata l'agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E/2015, a chiarire che il ravvedimento lungo, per la Tasi e per l'Imu, scade con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, e non entro un anno dall'omissione del pagamento. In tutti i casi descritti gli interessi vanno calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; tale tasso è pari all'0,5 per cento annuo.

Esemplificando, poniamo l'ipotesi in cui un contribuente possieda l'abitazione principale, con rendita catastale pari a 800 euro, nel Comune di Roma. Al momento del calcolo della Tasi considera una rendita catastale, per errore, pari a 700 euro e versa nell'anno un importo di 264 euro, considerando l'aliquota d'imposta pari al 2,5 per mille e la detrazione di 30 euro per rendite catastali comprese fra 651 e 1.500 euro.

Solo in data 3 gennaio 2016, controllando la visura catastale dell'immobile, si accorge di aver considerato una rendita inferiore e, pertanto, procede al pagamento di quanto ancora dovuto (42 euro), delle sanzioni (1,26 euro) e degli interessi (0,01 euro) per un totale di 43,27 euro.

Nel secondo caso, quando l'imposta è stata pagata in misura superiore al dovuto, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso, ovvero dell'intera somma versata e non dovuta, utilizzando il modello previsto dal Comune di ubicazione dell'immobile oppure inviando richiesta in carta semplice nella quale devono

essere indicati: l'annualità per la quale è chiesto rimborso, le generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuali e-mail e Pec), l'importo dell'imposta correttamente dovuta, l'importo dell'imposta erroneamente versata (allegando copie fotostatiche dei versamenti eseguiti), la somma richiesta a rimborso, le motivazioni alla base della richiesta di rimborso e le modalità preferite di erogazione del rimborso se dovuto.

I termini di presentazione della domanda di rimborso sono, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 296/2006, di "cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione".

» Gli errori formali minori non bloccanti

All'interno del modello F24 pagato è possibile identificare la presenza di errori meramente formali. In tali casi l'errore non incide sul pagamento del debito tributario complessivo e, quindi, è possibile configurare solo mere violazioni formali non soggette a sanzione.

Una prima ipotesi riguarda la redazione del modello F24 in cui sia errata l'indicazione del numero degli immobili assoggettati a tassazione. Si pensi al contribuente, in possesso di abitazione principale e pertinenza collegata alla stessa, che al momento della redazione del modello F24 indichi nella casella "num. immob." il numero "1" anziché il numero "2".

L'importo versato risulta corretto nonostante l'errore inserito nel modello di pagamento.

Può succedere, inoltre, che il contribuente indichi la rata di versamento errata, ossia barri la casella "acc." al posto della casella "saldo". Anche in questo caso l'importo versato non risulta inficiato dall'errore formale inserito nel modello di pagamento.

Ancora, può accadere che il contribuente non indichi l'importo della detrazione nella casella ad essa dedicata pur versando l'importo esatto. Si tratta, anche in questo caso, di un mero errore formale, in quanto l'imposta risulta correttamente versata.

Un'ultima ipotesi riguarda il caso in cui siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili, per i quali il contribuente ha provveduto alla presentazione della dichiarazione di variazione, ma che non sia stata barrata la casella "Immob. variati" all'interno del modello di pagamento. L'errore è meramente formale non comportando un erroneo versamento dell'imposta.

Come detto, tali errori non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Inoltre, non pregiudicano l'attività di controllo del Comune, quale ente impositore, destinatario dell'imposta e, pertanto, non sono previste sanzioni. Infatti, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 212/2000, "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione [...] si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta".

Tutto ciò premesso, al fine della correzione del modello F24 contenente errori meramente formali, il contribuente può provvedere alla presentazione di un'istanza utilizzando il modello previsto dal Comune di ubicazione dell'immobile oppure inviando una richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati: le generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuali e-mail e pec), la data di versamento effettuato con modello F24, l'errore formale commesso, la correzione da effettuare. A tale richiesta deve essere allegata copia fotostatica del modello F24 presentato. Si segnala infine che alcuni Comuni prevedono la sottoscrizione dell'istanza in presenza di un dipendente addetto, ovvero l'invio dell'istanza stessa insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante.

15.12.2015

CORTE DI CASSAZIONE: IL MESSO DEVE VERIFICARE LA PRESENZA DEL DESTINATARIO NELL'INTERO COMUNE

Corte di Cassazione Ordinanza del 25/11/2015 n. 24082

Notifica cartella - Il messo deve verificare la presenza del destinatario nell'intero Comune

Allegato 5

16.12.2015

RIDOTTO DAL 2016 IL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI ALLO 0,2%**Il Sole 24 Ore
NORME E TRIBUTI
16 Dicembre 2015****Ministero dell'Economia. Pubblicato il decreto che abbassa il tasso degli interessi legali allo 0,2%
Ravvedimento light dal 2016****Sarà meno oneroso pagare in ritardo le somme dovute all'Erario**

Il legislatore fa un regalo di fine anno ai cittadini abbassando la misura degli interessi legali che, dal 1° gennaio 2016, saranno ridotti dallo 0,5% annuo allo 0,2. Diventerà perciò più leggero il costo del ravvedimento. Così come sarà meno oneroso pagare in ritardo le somme all'erario. La riduzione è disposta dall'articolo 1 del decreto del ministero dell'Economia dell'11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 di ieri. Esso stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del Codice civile) è fissata allo 0,2% con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Dal 2016 è anche previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15% (nuovo periodo inserito nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997). In pratica, dal 2016, con il ravvedimento, per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell'1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (invece del 3,33%). Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell'1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2015, con il ravvedimento, nel 2016, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,5% fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2% dal 1° gennaio 2016.

Si può fare l'esempio di un contribuente che non esegue il versamento del saldo Imu in scadenza oggi per 10mila euro. Egli eseguirà il versamento il 15 gennaio, avvalendosi del ravvedimento breve entro 30 giorni. In questo caso, dovrà applicare la nuova sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all'1,5 per cento. Dovrà anche pagare gli interessi legali dello 0,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2% dal 1° gennaio 2016, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento. In tema di interessi, si ricorda che, a norma dell'articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, sono invece dovuti nella misura del 3,5% gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, Dlgs 19 giugno 1997, n. 218), accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), e conciliazione giudiziale (articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali e che la misura deve essere determinata con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Questo significa che in caso di adesione perfezionata entro il 31 dicembre 2015, cioè con il primo pagamento eseguito entro tale data, gli interessi saranno sempre dovuti nella misura dello 0,5% annuo, anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Per contro, se il contribuente perfeziona l'adesione dopo il 31 dicembre 2015, potendo eseguire il versamento nei primi giorni del 2016, gli interessi saranno sempre dovuti nella misura dello 0,2 per cento.

L'altalena degli interessi legali

Come è cambiato il tasso nel corso degli ultimi anni. In %

Dal 1° gennaio 2004	2,5
Dal 1° gennaio 2008	3,0
Dal 1° gennaio 2010	1,0
Dal 1° gennaio 2011	1,5
Dal 1° gennaio 2012	2,5
Dal 1° gennaio 2014	1,0
Dal 1° gennaio 2015	0,5
Dal 1° gennaio 2016	0,2

17.12.2015

NOTA SULLE NOVITA' INTRODOTTE NEL DIRITTO DI INTERPELLO DAL D.L. 156/2015Approfondimento Interpello
La Settimana Fiscale n. 47[Allegato 6](#)

18.12.2015

NOTA ILLUSTRATIVA DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA NEGLI ENTI LOCALIApprofondimento
La Settimana Fiscale n. 47
Riscossione negli Enti Locali[Allegato 7](#)

21.12.2015

IN CORSO DI ELABORAZIONE UN SISTEMA DI CALCOLO DELLA TARI PIU' PUNTUALE

Un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico sul quale parametrare la tariffa rifiuti. È questo il contenuto della bozza di regolamento cui il ministero dell'Ambiente sta lavorando in queste settimane. L'obiettivo è attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

L'evoluzione Già il Dpr 158/1999 aveva previsto che la quota variabile della tariffa rifiuti venisse calcolata in funzione dei quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e fosse fissata sulla base di misurazioni, sia per singola utenza che per utenze aggregate. Tale disposizione, quindi, ha introdotto un sistema di tariffazione cosiddetto puntuale, in quanto basato sui rifiuti effettivamente prodotti e conferiti da ciascuna utenza.

Sino a oggi, però, la maggior parte dei Comuni ha applicato i coefficienti di producibilità dei rifiuti dettati dal Dpr 158/1999 senza preoccuparsi di introdurre elementi specifici di misurazione.

I calcoli in base al decreto Ambiente Stando alle prime bozze del regolamento, i sistemi di misurazione puntuale si dovrebbero applicare alla totalità delle utenze domestiche e non domestiche ricadenti nell'ambito territoriale comunale. Qualora una quota residuale delle utenze non fosse assoggettabile al sistema di misurazione puntuale, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica della realizzazione dei sistemi di misurazione, a tali utenze verrebbe applicato un sistema di misurazione presuntiva.

I sistemi di misurazione puntuale dovrebbero applicarsi alle singole frazioni di rifiuto raccolte nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e potrebbero essere applicati anche ad altre frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata gestite dal servizio pubblico a chiamata o a richiesta quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti e i rifiuti biodegradabili da giardini e parchi vegetali. La misurazione della quantità di rifiuto dovrebbe essere associata all'utenza che l'ha prodotta.

I sistemi di misurazione puntuale dovrebbero consentire di:

- 1) identificare univocamente il soggetto che effettua i conferimenti, attraverso l'identificazione dello specifico utente o di uno specifico contenitore associato a un singolo utente o a una utenza aggregata;
- 2) registrare il numero dei conferimenti - attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata o in centri comunali di raccolta - effettuati da ciascun soggetto. I dispositivi e le modalità organizzative adottate dovranno garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utente o del contenitore, con indicazione di giorno e orario del prelievo e luogo del prelievo stesso;
- 3) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o sulla base del volume dei contenitori conferiti applicando specifici coefficienti di conversione.

Sarebbero inoltre consentiti sistemi di misurazione puntuale nei quali, pur in assenza della registrazione di ciascun singolo conferimento, la valutazione della quantità conferita sia basata sul numero e sul volume di sacchi forniti dal gestore all'utente o prelevati da sistemi di distribuzione automatici, a condizione che i sacchi siano chiaramente identificabili e che sia registrato il numero di sacchi consegnato o prelevato da ciascun utente.

I sistemi di identificazione

Elemento fondante della bozza di regolamento è costituito dai sistemi di identificazione: l'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto dovrebbe essere diretta e univoca, grazie all'utilizzo di idonei dispositivi elettronici di controllo dell'apertura del contenitore nel quale il rifiuto è conferito o presso idonee attrezzature installate nei centri comunali di raccolta.

Il riconoscimento dovrebbe avvenire mediante un codice personale univocamente associato a un utente, oppure attraverso idonee dotazioni del contenitore che prevedano l'assegnazione allo stesso di un codice univoco riferito all'utenza singola o aggregata a cui è associato, letto tramite dispositivi elettronici o attraverso altre modalità identificative del contenitore.

La pesatura diretta del rifiuto La misurazione della quantità di rifiuto prodotto dovrebbe avvenire mediante pesatura diretta dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e potrebbe essere:

- a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- b) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- c) effettuata presso un centro comunale di raccolta dotato di idonea infrastruttura.

Nei casi di pesatura diretta, la quantità di rifiuti di riferimento prodotta dalla singola utenza verrebbe calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito da ciascun utente espresso in chilogrammi.

La registrazione dei volumi conferiti La misurazione della quantità di rifiuto prodotta potrebbe essere determinata attraverso la registrazione dei volumi conferiti da ciascuna utenza. Il volume conferito sarebbe determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dal sacco conferito dallo stesso. L'identificazione del contenitore conferito, o l'identificazione dell'utente nel caso di conferimenti in contenitori ad accesso controllato con limitatore volumetrico, potrebbe avvenire a bordo del veicolo o a terra, tramite un operatore dotato di idonea attrezzatura.

Nei casi di registrazione, la quantità di rifiuto di riferimento dell'utenza verrebbe calcolata come sommatoria del peso di ciascun conferimento, determinato come il prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito, o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico.

Il coefficiente di peso specifico dovrebbe essere stabilito annualmente dal Comune o dall'Ente che determina la tariffa sulla base della densità media, dello specifico flusso di rifiuto, registrata nel corso dell'anno solare precedente e determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale svuotata.

Sia nel caso di pesatura diretta che nel caso della registrazione dei volumi conferiti le dotazioni elettroniche, i contenitori nonché gli strumenti di pesatura dovrebbero possedere idonea certificazione e rispettare tutti gli standard tecnici applicabili. Gli strumenti di misura utilizzati dovrebbero ammettere un errore non superiore al 5% ed essere sottoposti a manutenzione almeno annuale e dotati di idoneo certificato di taratura.

Il sistema di misurazione presuntivo

Come evidenziato in precedenza, nei casi in cui una quota residuale delle utenze non sia assoggettabile al sistema di misurazione puntuale, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica della realizzazione dei sistemi di misurazione, a tali utenze potrebbe essere applicato un sistema di misurazione presuntiva.

Per ciascuna utenza sarà identificato il numero di conferimenti annuali di rifiuti. La quantità presuntiva di rifiuto prodotto si otterrà dal prodotto del numero di conferimenti annuali per il peso medio di riferimento, espresso in chilogrammi, del singolo conferimento associato all'utenza nel piano economico-finanziario.

La quantità di rifiuto di riferimento è costituita dalla quantità presuntiva di rifiuto prodotto e dalle eventuali quantità di altre frazioni di rifiuto conferite attraverso sistemi di misurazione puntuali presenti sullo stesso territorio quale, ad esempio, il centro di raccolta comunale.

Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le varie utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità di rifiuto attribuite all'utenza aggregata potrebbero essere ripartite tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti dell'utenza.

22.12.2015

PUBBLICATA NOTA IFEL DI APPROFONDIMENTO SUL D.LGS. 156/2015 INERENTE IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Nota IFEL

Allegato 8

23.12.2015

IN ARRIVO IL DECRETO MILLEPROROGHE CON IL RINVIO DELLA RISCOSSIONE DI EQUITALIA PER I TRIBUTI LOCALI

Come ogni anno, è amplissima la platea in attesa del «Milleproroghe» ma non tutti saranno soddisfatti. L'intenzione, nemmeno questa inedita, è di limitare il più possibile gli interventi allo stretto rinvio di termini, anche per superare senza intoppi l'esame al Quirinale, e il lavoro sul testo atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri dopo la riunione tecnica in programma in mattinata si è concentrato sulla "potatura" dei commi giudicati non indispensabili.

I possibili interventi In un'ipotetica graduatoria delle probabilità di inclusione nel decreto, il primo posto spetta alla settima proroga della riforma della riscossione, prevista da un decreto "sviluppo" del 2011 ma mai tradotta in pratica. Equitalia, che avrebbe dovuto abbandonare i tributi locali dal 1° gennaio del 2012, continuerà nella sua attività per altri sei mesi, in attesa che il ridisegno complessivo della riscossione locale riaccenda i motori dopo l'ultimo insuccesso prodotto dalla mancata attuazione dell'articolo 10 della delega fiscale. All'ultimo posto c'è invece la sanatoria delle aliquote approvate in ritardo dai Comuni, che i sindaci sono tornati a chiedere in nome della «legittima aspettativa» generata nelle amministrazioni locali interessate dalla norma approvata al Senato e caduta alla Camera. Nessuna conferma, a ieri sera, nemmeno per le ipotesi di tornare a toccare il calendario della voluntary disclosure: sul tema però arrivato ieri il rinvio tecnico di cinque giorni lavorativi, che dà tempo fino all'8 gennaio per l'invio dei documenti per superare i problemi registrati nell'infrastruttura informatica.

In pista ci sono invece la proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, del contratto Sistri alla Selex e delle norme sui limiti di compensi e indennità nella Pubblica amministrazione, così come un altro anno di attesa riguarderà il varo delle regole per evitare l'abusivismo nei servizi taxi e noleggio con conducente. Dovrebbe essere invece solo di un mese, al 30 gennaio, il rinvio dell'obbligo di sottoscrizione telematica degli atti nel processo amministrativo. Un altro ingrediente tradizionale del Milleproroghe è lo slittamento dei termini per la certificazione della messa in sicurezza degli edifici scolastici: anche in questa occasione è stata preparata una proroga di sei mesi, ma non è detto che superi il vaglio di Palazzo Chigi.

Ricco, accanto alla riscossione, il pacchetto delle regole in discussione sugli enti locali, anche alla luce degli interventi che non sono entrati nella manovra nonostante le attese della vigilia. In prima fila a questo riguardo c'è lo slittamento degli obblighi di gestione associata nei Comuni fino a 5mila abitanti, che dal 1° gennaio prossimo dovrebbero allearsi per svolgere tutte le funzioni fondamentali in base alle regole avviate nel 2010 prima di imboccare la catena infinita dei rinvii. Nelle settimane scorse lo stesso Governo aveva aperto a una «sospensione» in vista di un ripensamento complessivo, per ristrutturare gli obblighi di associazione in base ai bacini territoriali e non ai parametri demografici.

Il fronte lavoro Nelle Province e nelle Città metropolitane, poi, tornano le incognite per i precari, determinate dal blocco assoluto delle assunzioni e dei rinnovi negli enti di area vasta imbarcati nel processo di attuazione della riforma Delrio che deve alleggerirli di funzioni e personale. Lo scorso anno, il mancato inserimento del «salvagente» nella versione originaria del Milleproroghe aveva acceso le proteste degli interessati, che in parecchi casi erano sfociate in occupazioni delle sedi istituzionali, e solo la legge di conversione era intervenuta a risolvere il problema. Oggi si capirà se occorre attendersi una replica, o se già il testo del decreto si occuperà della questione.

Sui temi dell'occupazione, però, gli allarmi vanno ben oltre gli uffici delle Province, e riguardano tutte le imprese che si attendono un correttivo alla cosiddetta "tassa sul licenziamento", cioè il ticket che oscilla dai 490 ai 1.470 euro a lavoratore e che in caso di risoluzione del rapporto va pagato all'Inps per finanziare l'Aspi. Il problema nasce dal fatto che l'obbligo di pagamento scatta anche per le imprese che escono da un appalto "cedendo" tutto il loro personale all'impresa che subentra grazie alle clausole sociali.

Fino a ieri sera l'ordine del giorno ufficiale della riunione non era ancora stato diffuso, ma il Milleproroghe dovrebbe essere il piatto forte visto il probabile rinvio a gennaio del primo esame per i decreti attuativi della riforma della Pa.

28.12.2015

NOTA RIEPILOGATIVA SUI CONTENUTI DELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2016[Allegato 9](#)

Si pubblica, [in allegato](#), la nota riepilogativa ANCI relativa ai contenuti della legge di stabilità 2016 che riprende, tra l'altro, i principali temi ancora aperti sulla finanza locale.

Pubblichiamo la nota riepilogativa Anci sulla legge di Stabilità 2016. Sul provvedimento l'Anci ha svolto la sua audizione in commissione Bilancio riunite di Camera e Senato il 2 novembre scorso, dove ha confermato un parere positivo sull'impianto generale della manovra che, dopo una lunghissima stagione durata anni, mette il punto su interventi di riduzione di risorse e (grazie all'azione dell'Anci), non introduce tagli ai Comuni e alle Città Metropolitane. Restano, tuttavia, questioni ancora irrisolte: dalle spese pregresse per gli uffici giudiziari ai processi di aggregazione intercomunali, fino alle norme su dissesto e predissesto.

29.12.2015

ESENZIONE IMU A 360° PER I TERRENI AGRICOLI

**ItaliaOggi
DIRITTO E FISCO**

Esenzione Imu a 360° per i terreni agricoli

Esenzione Imu ad ampio raggio per i terreni agricoli. Dal 2016, infatti, non saranno più tenuti al pagamento dell'imposta i titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 9/1993. Inoltre, saranno esonerati i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. È quanto prevede il testo della legge di Stabilità 2016, approvato in via definitiva dal senato, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il legislatore, come è già avvenuto in passato, per individuare i comuni montani o di collina rinvia alla circolare ministeriale 9/1993. Quindi, non farà più fede l'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica (Istat), al quale le amministrazioni locali hanno dovuto fare riferimento per il 2015. Nell'elenco allegato alla citata circolare, redatto utilizzando i dati forniti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli saranno esenti dall'imposta municipale, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 504/1992. Se a fianco dell'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, vuol dire che l'esenzione opera sull'intero territorio. Qualora, invece, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato «PD», l'agevolazione sarà circoscritta a una parte del territorio. Questo comporta che negli enti montani e di collina non sono più richiesti requisiti soggettivi in capo ai possessori dei terreni, ma conta solo la loro inclusione nella circolare ministeriale. Gli altri terreni, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono invece fruire del trattamento agevolato solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Sono poi esonerati dal prelievo i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 448/ 2001 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Possono essere considerati terreni agricoli, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2135 del codice civile, quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ovvero la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento animali e le attività connesse. I benefici fiscali sui terreni agricoli non sono più limitati alle persone fisiche, ma si estendono anche alle società. In effetti, dal 2012 per la qualificazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale la disciplina Imu richiama l'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, che ricomprende nella suddetta nozione anche le società di persone, di capitali e le cooperative.

29.12.2015

CIRCOLARE APPLICATIVA SULLA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO D.LGS 156/2015

Circolare Agenzia delle Entrate del 29/12/2015 n. 38
Riforma del processo tributario - Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156

[**Allegato 10**](#)

31.12.2015

DECRETO MILLEPROROGHE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 30 DICEMBRE 2015

Decreto Legge del 30/12/2015 n. 210
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30/12/2015 n. 302

[**Allegato 11**](#)

Gennaio 2016

04.01.2016

COMUNICATO AGENZIA ENTRATE SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO[Allegato 12](#)

05.01.2016

IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE NON SI APPLICA AI TRIBUTI LOCALI

Corte di Cassazione del 09/12/2015 n. 24823

[Allegato 13](#)

07.01.2016

REGOLE PROCEDURALI PER LE ISTANZE DI INTERPELLO PRESENTATE AI SENSI DEL D.LGS. 156/2015**Provvedimento Agenzia delle Entrate del 04/01/2016**

Oggetto: Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – Disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

[Allegato 14](#)

08.01.2016

PRINCIPALI NOVITA' 2016 SUI TRIBUTI LOCALI**Il Sole 24 Ore
NORME E TRIBUTI
07 Gennaio 2016****Finanza locale. Dopo gli interventi sugli immobili
Comuni, meno spazio per l'autonomia fiscale**

Anche quest'anno la legge di Stabilità (legge 208/2015) reca numerose modifiche ai tributi comunali. Si tratta generalmente di interventi di favore per i contribuenti, ma che al contempo tolgono spazio di manovra alla fiscalità locale, limitando sempre di più l'autonomia fiscale di Comuni. Anzi, nel 2016, con il blocco agli aumenti, si può dire che il federalismo fiscale sia andato ormai in soffitta.

Le esenzioni La novità più importante per i contribuenti è l'esenzione Tasi per le abitazioni principali non di lusso, sia per il possessore sia per il detentore. Per le abitazioni principali dei detentori resta comunque dovuta la Tasi da parte del possessore, nella stessa misura stabilita nel 2015 e se il Comune non ha individuato la quota, si applica quella base del 90 per cento. Le abitazioni di lusso (accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) rimangono soggette a Imu, con l'aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 euro e saranno soggette a Tasi, se prevista dal Comune. Sul fronte Imu l'intervento più rilevante è quello sui terreni agricoli. È stata ripristinata l'esenzione per i terreni montani prevista per l'Ici, dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del Dlgs n. 504/1992, ed è stata prevista la nuova esenzione per tutti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono poi confermate le esenzioni per i terreni ubicati nelle isole minori e per quelli a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

I comodati Cambia nuovamente la disciplina per i comodati. Dal 2016 è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. La nuova lettera "0a" del terzo comma dell'articolo 13 del DI n. 201/2011 prevede il riconoscimento della riduzione per gli immobili concessi in comodato registrato a parenti in linea retta (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il comodante/possessore risieda nello stesso Comune del comodatario e che possieda al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale. Non trattandosi più di assimilazione, l'aliquota applicabile è quella ordinaria. Con una modifica alla disciplina Tasi (comma 669 della legge n. 147/2013) si chiariscono le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale: abitazioni dei residenti all'estero, delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, immobile dei militari ed infine, se previsto dal Comune, l'appartamento degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. A

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

queste ipotesi la legge di Stabilità aggiunge quella delle abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari.

Immobili e canone concordato Doppia agevolazione per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998. Dal 2016 l'Imu, determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune nel 2015, è dovuta nella misura del 75 per cento. Identica riduzione è prevista anche per la Tasi. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le imprese possono chiedere la revisione della rendita catastale dei capannoni al fine di scomputare il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Per le richieste avanzate entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita produce effetti fiscali per tutto il 2016. Per gli accatastamenti successivi, invece, valgono le regole generali, ovvero la modifica della rendita avrà effetto ai fini Imu dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della messa in atti.

Mancati gettiti e compensazioni I mancati gettiti derivanti da queste disposizioni, da calcolarsi sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015, saranno compensati da un incremento del Fondo di solidarietà comunale per 3.767,45 euro, a cui occorre aggiungere il contributo di 155 milioni per gli imbullonati. Si riduce, invece, a 390 milioni il fondo compensativo Imu-Tasi (625 milioni nel 2014, 472,5 milioni nel 2015), che sarà ripartito in proporzione alle somme attribuite con il Dm 6 novembre 2014 e non sarà computabile tra le entrate del nuovo saldo di competenza. Cambia, infine, la quota di accontamento del FSC da ripartire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. La quota del 20% utilizzata nel 2015 è incrementata al 30% nel 2016, al 40% del 2017 ed al 55% nel 2018. I criteri di calcolo della trattenuta e di assegnazione del fondo sono piuttosto complessi anche per il 2016 e nulla fa presagire il rispetto del termine che la legge indica al 31 marzo prossimo.

11.01.2016

COMUNICATO DELL'ANAC SULLA RISCOSSIONE: PER LE CONCESSIONI NIENTE OBBLIGO DEGLI AGGREGATORI

I servizi di riscossione delle entrate devono essere acquisiti dai Comuni non capoluogo mediante le centrali di committenza o le altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti, a meno che non abbiano caratteristica di concessione, poiché in tal caso le procedure possono essere gestite autonomamente dai singoli enti.

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha fornito con il comunicato del 22 dicembre (reso noto ieri) importanti precisazioni in ordine all'assoggettamento delle gare per l'affidamento della riscossione delle di tributi e altre entrate agli obblighi di acquisizione aggregata previsti dall'articolo 33, comma 3-bis del codice dei contratti, individuando due elementi di parametrizzazione.

Secondo l'Anac, infatti, in linea generale l'assenza di un prezzo al mercato, l'inelasticità della domanda all'aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell'attività prestata dall'agente della riscossione e l'entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti per tali servizi, con conseguente applicazione dell'obbligo di centralizzazione degli acquisti da parte dei Comuni non capoluogo.

Obbligo di centralizzazione Le Amministrazioni, quindi, devono acquisire tali servizi facendo ricorso ai soggetti aggregatori (come è avvenuto in Emilia-Romagna, dove la centrale regionale Intercenter ha stipulato una convenzione-quadro valida per tutti gli enti locali della regione), alle stazioni uniche appaltanti presso le province, alle unioni di comuni oppure alle mini-centrali organizzate in base a convenzioni tra più comuni interessati.

Quando si tratta di concessioni L'Autorità, tuttavia, evidenzia come tale schema non sia sempre prefigurabile, poiché in molti casi, per lo specifico contenuto del rapporto contrattuale, lo stesso risulta inquadrabile nel modulo concessorio, in osservanza dei principi stabiliti dall'ordinamento nazionale ed europeo e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, potendo pertanto ritenersi non applicabili gli obblighi previsti dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici.

Pertanto, un comune non capoluogo può gestire in proprio la gara per l'affidamento dei servizi di riscossione delle entrate quando il rapporto con il futuro gestore sia caratterizzato dalla sussistenza del «rischio operativo», qualificato come elemento-chiave delle concessioni di servizi dalla direttiva 23/2014/Ue.

L'Anac fa rilevare inoltre come proprio nel caso dei servizi che teoricamente potrebbero rientrare nel modello concessorio, l'aggregazione degli acquisti potrebbe dare i maggiori vantaggi per i comuni medio-piccoli. Infatti, al rischio trasferito e agli investimenti richiesti all'affidatario potrebbero essere associate rilevanti economie di scala, di cui i singoli comuni potrebbero beneficiare ottenendo un aggio inferiore e una migliore qualità del servizio (soluzione utilizzata recentemente da vari comuni, come ad esempio quelli di Castel Madama, Marcellina e San Polo dei Cavalieri, in Lazio, che hanno sviluppato una gara unica). Peraltro lo stesso articolo 52, comma 5, lettera a), del Dlgs 446/1997 prevede espressamente la possibilità che i comuni procedano a forme aggregative (convenzioni, consorzi, unioni di comuni e comunità montane) per l'attività di accertamento delle imposte locali.

12.01.2016

LEGGE DI STABILITÀ 2016: NOTA DI LETTURA IFEL

Nota IFEL del 05/01/2016

Nota di lettura preliminare sulle norme di interesse dei Comuni in materia di finanza e fiscalità locale.

[Allegato 15](#)

13.01.2016

DALL'ANAC VIA LIBERA AI MINI-ACQUISTI NEI COMUNI FINO A 10MILA EURO

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Edilizia e appalti

**Dall'Anac via libera ai mini-acquisti nei Comuni fino a 10mila euro
di Gianni Trovati****Il comunicato del presidente dell'Anac**[Allegato 16](#)

Via libera dall'Autorità anticorruzione ai mini-acquisti «non centralizzati» anche nei Comuni sotto i 10mila abitanti, quando le somme in gioco non superano i 40mila euro. Lo comunica lo stesso presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, che in questo modo aggiorna le proprie istruzioni del 10 novembre scorso e chiude il cerchio dopo che il comma 501 della legge di stabilità ha risolto il "corto-circuito" dei piccoli acquisti. Soggette a un continuo tira e molla fatto di proroghe e correttivi, infatti, le regole sulla centralizzazione degli acquisti, che vietano alle amministrazioni di operare in autonomia nel reperimento di beni e servizi e impongono di rivolgersi ai vari soggetti aggregatori previsti dalla norma, avevano escluso i mini-acquisti solo negli enti con più di 10mila abitanti. Questa situazione, effetto probabilmente più del caos prodotto dai continui correttivi che di una reale scelta strategica, aveva quindi determinato il blocco, negli ultimi mesi del 2015 non coperti dalle proroghe precedenti, degli acquisti fino a 40mila euro nei Comuni fino a 10mila abitanti, cioè in 7.712 enti su 8mila. In base a queste regole, infatti, l'Anac non poteva rilasciare il codice identificativo gara (Cig), condizione essenziale perché l'operazione sia legittima. Ora, chiarisce l'Autorità, la macchina dei Cig può ripartire, in attesa del prossimo cambio di regole.

14.01.2016

CASSAZIONE: LA CARTELLA COSAP VA IMPUGNATA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO

Il Sole 24Ore

**La cartella Cosap va impugnata davanti al giudice ordinario e non alla Ctp
di Paola Rossi****L'ordinanza delle sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 61/16**[Allegato 17](#)

Per la sua natura di canone e non di tassa la pretesa del Comune in materia di Cosap va contrastata davanti al giudice ordinario e non alla Commissione tributaria provinciale. L'affermazione della giurisdizione ordinaria sul Cosap è contenuta nell'ordinanza n. 61 del 2016, depositata lo scorso 7 gennaio dalle sezioni Unite civili della Corte di cassazione. Rientrano quindi nella giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, comprese quelle pendenti.

Gli orientamenti sulla competenza... Pietre miliari dell'orientamento ribadito dalle sezioni Unite civili sono due sentenze del 2008 la n. 2945 della Corte di cassazione e la n. 64 della Consulta.

Con la prima delle due decisioni la Corte di cassazione ha anticipato l'interpretazione che ha portato alla successiva pronuncia di illegittimità costituzionale. La sentenza affermava che sono sottratte alla competenza del giudice di pace - a prescindere dal valore delle liti in contestazione - tutte le controversie in materia di Cosap, in quanto aventi a oggetto il pagamento di un canone relativo a un bene immobile dato in concessione dal Comune o occupato abusivamente. Concludeva il giudice di legittimità che perciò l'incompetenza per materia può essere eccepita o rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione. Tale limite - anche in base alla prassi diffusa dal Comune di Roma con la circolare di dicembre 2008 n. 467182 - va inteso come riferito «all'esaurirsi dell'intera fase preparatoria del processo, ricomprendente anche una possibile pluralità di udienze, e non già quale richiamo all'udienza di trattazione che viene tenuta per prima in ordine di tempo. Nel caso di giudizi ancora pendenti innanzi ai Giudici di Pace e/o alle Commissioni Tributarie, l'eccezione d'incompetenza, sopravvenuta nel momento successivo alla celebrazione della prima udienza di trattazione può essere formulata anche nella prima udienza successiva a quella in cui è avvenuto il fatto che la giustifica, oppure può essere rilevata direttamente dal Giudice (art. 38, comma 1 c.p.c.). Qualora l'incompetenza non sia eccepita o rilevata d'ufficio nei termini suddetti, non ne sarà più possibile la successiva proposizione, essendosi formata una preclusione sulla relativa questione.».

...l'illegittimità costituzionale La sentenza n. 64 emessa nel marzo 2008 dal giudice delle leggi aveva affermato l'illegittimità dell'attribuzione della competenza alle commissioni tributarie, che era stata prevista dalle disposizioni sul processo tributario. Viene, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 546/1992 (modificato dall'articolo 3 bis, comma 1, lettera b, del Dl 203/2005, convertito in legge 248/2005) nella parte in cui attribuiva al giudice «speciale» tributario anche la competenza sul canone Cosap previsto dall'articolo 63 del Dlgs 446/1997. Viene chiarito che tali controversie non sono attinenti alla materia tributaria in quanto la natura del canone è da considerarsi un corrispettivo a fronte di una concessione, reale o presunta (casi di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Il conflitto reale negativo di giurisdizione La Corte ha deciso su quel tipo di conflitto giurisdizionale che origina dal doppio diniego di competenza da parte dei diversi giudici aditi. Nel caso affrontato dalla recente ordinanza n. 61 della Cassazione, si era verificato che prima il tribunale di Nola e poi la Ctp di Napoli avessero negato la propria competenza a decidere sulla domanda di annullamento della cartella di pagamento relativa al Cosap, negandone la debenza. La Ctp di Napoli rinviava la questione alla Cassazione che ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale cassando la sua sentenza di diniego.

La differenza dalla Tosap All'occupazione di suolo pubblico i Comuni possono applicare la Tosap o il Cosap. La prima è una tassa che colpisce l'uso del bene pubblico in quanto sottratto all'utilizzo da parte della collettività. Diversamente, invece, l'applicazione del canone individua il corrispettivo dovuto all'ente locale, per il vantaggio del singolo che «sfrutta» il bene, in base a un provvedimento amministrativo di concessione.

15.01.2016

PER TUTTI I COMUNI ACQUISTI IN AUTONOMIA SOTTO I 40 MILA EURO

ItaliaOggi
ENTI LOCALI

Per tutti i comuni acquisti in autonomia sotto i 40 mila euro
di Matteo Barbero

Facoltà per tutti i comuni di procedere in autonomia sotto la soglia dei 40.000 euro. Facoltà di derogare alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali quando il bene, o il servizio, offerto non sia idoneo a soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione. Facoltà di bypassare il MePa fino a 1.000 euro.

Sono queste le principali novità in materia di acquisti degli enti locali previste dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Tutte, pur confermando la generale tendenza alla centralizzazione, puntano a rendere l'obbligo meno rigido per le commesse di importo modesto o quando vi siano esigenze particolari non standardizzabili.

In questa direzione si muove innanzitutto il comma 501, che estende a tutti i comuni la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro. In precedenza, la deroga era consentita ai soli municipi con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

Restano ferme, peraltro, le norme che impongono di fare ricorso alle convenzioni Consip e a quelle stipulate dalla centrali di committenza regionali. Per quanto riguarda gli enti locali, tuttavia, tale obbligo riguarda solo le fattispecie previste dall'art. 9, comma 3, del dl 66/2014 (che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e relative soglie di valore al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori), dall'art. 1, comma 512 della stessa legge 208 (per i beni e servizi informatici) e dall'art. 1, comma 7, del dl 95/2012 (per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile). Rispetto a quest'ultima norma, peraltro, sempre la legge 208 ha previsto, al comma 494, la possibilità di derogare alle convenzioni se si spuntano corrispettivi inferiori almeno del 10% per telefonia fissa e mobile e del 3% per carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento. I contratti stipulati in deroga devono essere inviati all'Anac.

Inoltre, il comma 510 ha previsto un'altra possibilità di dribblare le convenzioni, allorché il bene, o il servizio, da esse offerto non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. A tal fine, occorre un'apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (non è chiaro se ci si riferisca al segretario o direttore generale, ovvero, secondo altre letture, alla giunta) e trasmessa alla Corte dei conti. Si può ritenere, tuttavia, che l'autorizzazione non sia necessaria se l'acquisto riguarda categorie merceologiche che non sono presenti nelle convenzioni. Negli altri casi, occorrerà motivare il provvedimento confrontando in modo tecnicamente rigoroso le caratteristiche essenziali dei beni o servizi oggetto della convenzione e le caratteristiche essenziali dei beni, o servizi, necessari per soddisfare il fabbisogno dell'ente.

Infine, ricordiamo che il comma 450 della legge 296/2006 impone di fare ricorso al MePa, ma a seguito della modifica introdotta dal comma 502 della legge 208 solo per acquisti sopra i 1.000 euro. Trattandosi di un acquisto autonomo, anche in tal caso sembra necessaria l'autorizzazione, salvo il caso di assenza di convenzioni idonee.

18.01.2016

SANZIONI RIDOTTE PER VERSAMENTI TARDIVI PER IMU E TASI

Inserto del Sole 24Ore

L'esperto risponde

Imu e Tasi, sanzioni ridotte ai ritardatari

[**Allegato 18**](#)

19.01.2016

TESORERIA ENTI LOCALI, ALLARME BANDI DISERTATI DALLE BANCHE

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Fisco e contabilità

Tesoreria, il censimento del Viminale sugli affidamenti - Allarme bandi disertati dalle banche di Gianni Trovati

Si moltiplicano i casi di Comuni che non riescono ad affidare i servizi di tesoreria, e il ministero dell'Interno decide di fare luce sul problema. Per centrare l'obiettivo, la direzione centrale della Finanza locale ha lanciato ieri un censimento sugli affidamenti, attraverso un questionario in dieci domande a cui i Comuni sono invitati a rispondere entro il 29 febbraio. I quesiti sono semplici, e chiedono di indicare se la tesoreria è stata affidata con gara, i termini di inizio e fine del contratto e le vicissitudini incontrate nel corso dei rinnovi, ma puntano a mettere in luce le dimensioni di un problema segnalato da parecchi Comuni. La questione nasce dalle complicazioni crescenti nel rapporto tra Comuni e banche, dovuto a molti fattori convergenti. Gli istituti di credito, alle prese con bilanci sempre più difficili, cercano una remunerazione solida anche per la tesoreria degli enti locali, che prima era garantita spesso a prezzi di saldo anche in nome di rapporti consolidati sul territorio. Le difficoltà finanziarie dei Comuni, a loro volta, moltiplicano le incognite, a partire dai rischi di mancato rimborso di un'anticipazione che le norme emergenziali di questi anni hanno reso strutturalmente più alta del normale (il tetto rimane a 5/12 delle entrate invece dei 3/12 ordinari). Senza contare l'evoluzione telematica della gestione contabile, che impone innovazione e formazione spesso incompatibili con i budget risicati che le banche

assegnano a questo ramo di attività. Di qui le dieci domande del Viminale, che per la prima volta provano a misurare il fenomeno.

20.01.2016

SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUI REQUISITI DI UNA ABITAZIONE DI LUSO

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE
La Cassazione sulla prima abitazione
La casa di lusso è unico alloggio
di Giovambattista Palumbo

In tema di perdita delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, per stabilire se un'abitazione sia di lusso, in quanto complessivamente superiore a mq 240 e quindi esclusa dai benefici, deve intendersi per superficie utile quella idonea a costituire «unico alloggio padronale», mentre è irrilevante il requisito dell'abitabilità, né è possibile alcuna interpretazione che ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica. Così ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20031 del 7 ottobre 2015, con cui i giudici di legittimità hanno anche evidenziato che, ai fini della determinazione della superficie utile, valgono anche i vani adibiti a sale hobby e ubicati nel piano interrato dell'abitazione, sebbene di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze destinate a uso abitativo dal regolamento comunale applicabile. Per stabilire dunque se un'abitazione sia di lusso occorre fare riferimento esclusivamente ai criteri indicati dal dm lavori pubblici 2 agosto 1969. L'art. 6 del dm 2 agosto 1969 include infatti, tra le abitazioni di lusso, le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq, eccetto le superfici relative a balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchine, riconnettendo la caratteristica di immobile di lusso esclusivamente al dato quantitativo della superficie dell'immobile, con esclusione, solo, dei predetti ambienti. E del resto la circostanza che i vani interni siano computabili solo se abitabili non è un requisito espressamente richiamato dal dm 2 agosto 1969, mentre quello che rileva ai fini del computo della superficie utile è unicamente l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana. Ciò detto, il dm 2 agosto 1969 prescinde quindi dall'indagine sulla abitabilità (oggi «agibilità») al fine di computare la superficie dei vani interni. I criteri di cui al dm del 1969 si applicano, comunque, senza alcuna eccezione, o possibilità di interpretazione estensiva.

21.01.2016

NUOVI EMENDAMENTI AL "MILLEPROROGHE" SU DELIBERE TRIBUTI TARDIVE

ItaliaOggi
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'Anci torna all'attacco sulla sanatoria delle delibere
di Matteo Barbero

Si riapre la partita sulla sanatoria delle delibere tributarie comunali approvate nel 2015 dopo la scadenza dei termini di legge. A riproporre la questione è l'Anci, che ha presentato un emendamento ad hoc al decreto Milleproroghe per mettere in sicurezza i conti degli enti interessati.

Come si ricorderà, il problema nasce dal mancato rispetto, da parte di circa 800 sindaci, della regola stabilita dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, che consente di ritoccare i tributi locali solo fino alla data fissata per il varo dei bilanci preventivi. Per il 2015, la scadenza è stata prorogata più volte, una prima volta al 31 marzo, poi al 31 maggio e infine al 30 luglio, tranne che per enti di area vasta e per i comuni della Sicilia, che hanno beneficiato di un extra time fino al 30 settembre.

Per i comuni che hanno tagliato il traguardo in ritardo, si è aperto un grosso problema di quadratura dei conti, ulteriormente aggravato dal blocco delle aliquote imposto per quest'anno dalla legge di stabilità.

Dopo un lungo tira e molla, infatti, la legge 208/2015 ha previsto una deroga solo per i comuni che hanno sfiorato di un solo giorno la dead-line del 30 luglio. Con questa mossa sono stati salvati circa 260 comuni, ma ne ha lasciati nei guai molti altri (circa 700, secondo l'Anci, di cui un centinaio interessati all'ormai imminente tornata elettorale).

Da qui il nuovo tentativo di mettere una pezza più larga al buco. La proposta di emendamento, infatti, mira a rendere efficaci le delibere approvate dai comuni fino al 30 settembre. La sanatoria, però, opererebbe solo nella sola parte in cui tali provvedimenti dispongono variazioni di aliquota o istituzione di tributi comunali per le fattispecie non esentate dalla stabilità e a condizione che siano state validamente inviate, ai fini della pubblicazione, sul portale del federalismo fiscale entro il 21 ottobre 2015. La parte più critica della norma proposta è però quella che riguarda l'impatto sui contribuenti, che sarebbero chiamati a versare anche le somme eventualmente non corrisposte in sede di saldo 2015. Unica consolazione è la disapplicazione di sanzioni e interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti a integrazione dell'imposta già versata, se effettuati entro il 16 giugno 2016. Ora la palla ripassa al governo, che finora si è mostrato decisamente contrario a qualsiasi ipotesi di ulteriore sanatoria.

22.01.2016

QUESTION TIME ALLA CAMERA CON RISPOSTA DEL MEF

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Fisco e contabilità

**Può bastare la portineria per cancellare gli sconti Imu-Tasi sui comodati
di Gianni Trovati**

La risposta del ministero dell'Economia al Question Time alla Camera

[Allegato 19](#)

Può bastare anche la piccola quota del locale portineria, come accade in tutti i condomini in cui le ex portinerie sono divise fra i proprietari, per far cadere il dimezzamento delle tasse sulle case date in comodato a figli e genitori. Lo stesso effetto può essere prodotto da un secondo garage, che non può rientrare fra le «pertinenze» dell'abitazione principale in base alle rigide regole fissate dall'Imu, o per la quota anche infima di un terreno, magari ereditato e di fatto privo di qualsiasi reddito.

I parametri A creare il problema è la formulazione scelta dalla legge di stabilità 2016, che riserva l'abbattimento dell'imponibile (e dunque lo sconto del 50% sull'Imu e l'eventuale Tasi) ai proprietari che concedono a titolo gratuito una casa ai figli o ai genitori. La condizione per ottenere le imposte dimezzate è quella di possedere al massimo l'abitazione principale, nello stesso Comune in cui si trova la casa concessa in comodato, e nessun altro «immobile». Ora, si dà il caso che le portinerie, i terreni e molti altri beni che possono creare l'effetto paradosso siano immobili.

Del problema si è occupata ieri anche la Camera, in risposta al question time presentato da Gian Mario Frangomeli (Pd), ma per il momento le indicazioni del ministero dell'Economia si sono limitate all'annuncio di una circolare «in preparazione» al dipartimento delle Finanze per «chiarire le problematiche applicative» delle nuove regole. Per il momento, nelle risposte fornite dal contact center delle Entrate ci si limita a ricordare che la norma «nulla prevede» per il caso di nuda proprietà.

Il problema della registrazione Fra le «problematiche applicative» sollevate dal question time ed evocate dalla risposta c'è anche quella prodotta dall'altra condizione per ottenere lo sconto, cioè l'obbligo che il contratto sia registrato. Per far partire gli effetti della registrazione, e quindi la possibilità di ottenere lo sconto, dal 1° gennaio scorso, le regole dell'imposta di registro prevedono però che la registrazione arrivi entro il 20 gennaio (come ricordato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 14 gennaio scorso); per molti, però, è stato finora impossibile ipotizzare un confronto fra i costi (200 euro di imposta di registro più 16 euro di bollo ogni quattro pagine) e i benefici dello sconto, proprio per le tante incognite della nuova regola. Una soluzione possibile sarebbe quella di replicare per i comodati il calendario previsto per gli imbullonati, che fa partire da inizio anno gli effetti delle istanze presentate entro il 15 giugno. Ma anche su questo punto bisognerà attendere le risposte del ministero, che per ora si limita a ricordare che la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo: sull'esigenza di un modello per i comodati la decisione non è ancora presa.

25.01.2016

COMODATO E IMU: ABOLITA L'ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ItaliaOggi Sette

FISCO

Le misure della legge di Stabilità. Vincoli per i comuni sugli aumenti delle tariffe

Imu, agevolazioni su misura

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

Riduzioni per immobili in comodato e canone concordato
Pagina a cura di Sergio Trovato

I titolari degli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta destinati ad abitazione principale pagano Imu e Tasi in misura ridotta. L'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 (208/2015) abolisce il potere di assimilazione dei comuni e prevede una riduzione del 50% della base imponibile. Trattamento agevolato anche per gli immobili locati a canone concordato, per i quali è concessa una riduzione per entrambi i tributi del 25%. Mani legate invece per i comuni, ai quali viene sottratto per il 2016 il potere di aumentare aliquote e a tariffe limitatamente alle entrate tributarie, con l'unica eccezione rappresentata dalla tassa rifiuti. Non sono soggetti a questo vincolo gli enti che sono in stato di predissesto o dissesto.

Comodato gratuito. I fabbricati dati in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) non possono più essere assimilati con regolamento comunale all'abitazione principale. È stato infatti abrogato il comma 2 dell'articolo 13 del dl 201/2011, laddove prevedeva che le amministrazioni comunali potessero assimilare alle prime case le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione, però, operava limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro o se il comodatario faceva parte di un nucleo familiare con un Isee non superiore a 15 mila euro annui.

L'articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità, dunque, sottrae ai comuni il potere regolamentare di assimilare i suddetti immobili alle prime case e introduce una nuova tipologia di agevolazione che produce effetti sia per la Tasi sia per l'Imu. I beneficiari possono fruire di una riduzione della base imponibile Imu, che è la stessa dell'imposta sui servizi indivisibili, nella misura del 50%, purché sussistano le condizioni richieste dalla norma. Nello specifico, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio, classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). Quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato. Dalla formulazione letterale della norma emerge che i vincoli sono molto stringenti. Si discute in questi giorni sul limite di legge che porta a escludere il beneficio qualora il comodante possieda un altro immobile o comunque una quota di possesso e viene auspicato un intervento ministeriale per superare questa previsione. In realtà la disposizione, pur essendo quantomeno discutibile, è piuttosto chiara e non è consentito andare oltre il suo tenore letterale. Le disposizioni di legge che prevedono agevolazioni, secondo l'insegnamento della Cassazione, sono di stretta interpretazione. Quindi, neppure al Ministero dell'economia è consentito fornire interpretazioni estensive o arbitrarie. Il possesso di altri immobili, e in questa nozione rientrano non solo i fabbricati, ma anche le aree edificabili e i terreni agricoli, al di là dell'uso cui sono destinati, anche in presenza di una piccola quota di possesso (per esempio, il 10% di un'area edificabile) è di impedimento a potere godere del trattamento agevolato.

Il comodante, inoltre, è tenuto a indicare nella dichiarazione Imu il possesso dei requisiti anche in capo al comodatario e deve registrare il contratto.

Francamente questo adempimento risulta eccessivo. Sarebbe stato sufficiente richiedere una scrittura privata autenticata, per assicurare la certezza della data di decorrenza del contratto e, per l'effetto, dell'agevolazione fiscale. La registrazione del contratto di comodato, tra l'altro, pone a carico del contribuente degli oneri. Infatti, il titolare dell'immobile è obbligato a versare al fisco l'imposta fissa di registro che ammonta a 200 euro.

Immobili a canone concordato. Trattamento agevolato anche per gli immobili locati a canone concordato. I commi 53 e 54 della legge di Stabilità dispongono uno sconto del 25% sia per l'Imu che per la Tasi. Entrambe le disposizioni citate richiamano la legge 431/1998, che contiene la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo. A prescindere dal fatto che i comuni prevedano per questi fabbricati un'aliquota ordinaria o agevolata, una volta calcolate le imposte, va versato solo il 75% del loro ammontare.

Aliquote e tariffe 2016. L'articolo 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 (208/2015) non consente di introdurre nuovi tributi, per esempio l'imposta di soggiorno o l'addizionale comunale Irpef, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti. È previsto il blocco dei tributi, che impedisce aumenti di aliquote e tariffe e delle addizionali per il 2016, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative delibere. Non rientra nel blocco solo la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento

rifiuti. Possono deliberare gli aumenti di aliquote e tariffe solo gli enti locali che deliberato il predissesto o il dissesto.

In ordine agli effetti del blocco, in passato si è espressa la Corte dei conti, sostenendo che è preclusa, per l'appunto, anche l'istituzione di nuovi tributi (imposta di scopo, imposta di soggiorno, imposta di sbarco, addizionale Irpef). La ratio legis è quella di impedire l'introduzione di nuovi balzelli per evitare un aumento dell'imposizione a livello locale. Peraltro, non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche escluso che possano essere aboliti benefici già deliberati dagli enti (riduzioni di aliquote, detrazioni), che comunque inciderebbero sul carico fiscale e darebbero luogo a un innalzamento della tassazione.

Questi vincoli, però, non producono effetti per le entrate che hanno natura patrimoniale o extratributaria. Al riguardo, dubbi e incertezze sono emerse sulle entrate che devono sottostare al divieto imposto dalla legge e questo dipende anche dalla loro controversa natura. Tuttavia, va ricordato che il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) ha natura patrimoniale. In questo senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza 64/2008. Sono entrate patrimoniali anche il canone idrico e il canone depurazione. Non è ammesso l'aumento delle tariffe, invece, per il canone installazione mezzi pubblicitari (Cimp) che, nonostante la trasformazione da imposta a canone eventualmente operata dall'amministrazione comunale, mantiene la sua natura tributaria. La qualificazione giuridica di entrata fiscale è stata riconosciuta al Cimp sempre dalla Consulta. Soggiace al blocco anche il diritto sulle pubbliche affissioni.

27.01.2016

NOVITA' SULLA QUANTIFICAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NEI PREVENTIVI TRIENNALI

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Fisco e contabilità

Pareggio di bilancio, negli enti locali preventivi triennali con regole 2016 di Gianni Trovati

I bilanci di previsione vanno scritti «in base alle regole in vigore oggi», e dovrebbe essere la circolare in arrivo dall'Economia sulla gestione dei nuovi vincoli di bilancio a certificare il tutto. L'alternativa, paradossale, sarebbe quella di seguire il pareggio di bilancio "temperato" per il solo 2016, dovendo poi ipotizzare l'applicazione del pareggio "rafforzato", quello scritto nella legge 243/2012, per il 2017 e il 2018. L'indicazione è stata rilanciata ieri a Firenze da Anci e Ifel, nella tappa toscana degli incontri territoriali sulla manovra, e rappresenta l'unica via percorribile per la costruzione dei preventivi 2016-2018.

I «sospensione» annuale La questione nasce dalla vita tormentata delle regole sul pareggio di bilancio, scritte nella legge 243 del 2012 con debutto previsto a partire da quest'anno. Questo impianto imporrebbe alle amministrazioni locali di pareggiare otto saldi contemporanei, vale a dire quello di parte corrente e quello finale, sia di cassa sia di competenza, sia a preventivo sia a consuntivo. La legge di stabilità, per evitare l'impatto di una griglia di regole che avrebbe messo in crisi gli enti locali senza peraltro coordinarsi con i vincoli europei, ha sospeso l'applicazione dell'intero pacchetto, imponendo agli enti il pareggio di bilancio nel solo saldo finale di competenza.

Le indicazioni operative La sospensione, e qui sta il punto, vale al momento per il solo 2016, mentre soprattutto alla luce dell'armonizzazione il preventivo ha un orizzonte triennale. In teoria, quindi, il 2017 e il 2018 andrebbero adeguati al rispetto delle nuove previsioni. L'ipotesi, sostengono però Anci e Ifel, è impossibile da tradurre in pratica perché, oltre a imporre gli otto saldi, il pareggio di bilancio rafforzato prevede un insieme di regole, dalle compensazioni territoriali ai vincoli all'indebitamento, che per entrare in vigore hanno bisogno di provvedimenti attuativi tutti da costruire. In questo buio, quindi, gli enti dovrebbero "ipotizzare" le modalità applicative dei nuovi vincoli, in una autonomia creativa che produrrebbe risultati diversi da Comune a Comune e che certo non porterebbe a una gestione razionale di finanza pubblica. Di conseguenza, per esempio, la gestione del debito va per ora riferita al solo articolo 204 del Tuel, che vieta di superare il tetto del 10% nel rapporto fra le spese per interessi e le entrate dei primi tre titoli del penultimo consuntivo.

Le prospettive Sul punto, comunque, i chiarimenti ufficiali dovrebbero arrivare dalla circolare. Questa speranza degli amministratori locali è rafforzata dal fatto che in più di un'occasione è stato lo stesso Governo ad annunciare l'intenzione di rimettere mano alla legge 243, per definirne l'assetto a regime. L'impresa non è

semplice, anche perché riaprire il cantiere della 243 riporta in discussione anche il pareggio del bilancio statale, anch'esso "sospeso" in attesa di tempi migliori. La prospettiva, però, è quella di una prospettiva il più possibile in linea con l'impostazione seguita dall'ultima manovra, anche per garantire l'orizzonte pluriennale indispensabile per liberare davvero gli investimenti in modo stabile.

28.01.2016

NOVITA' E INCERTEZZE AI FINI IMU PER LA BASE IMPONIBILE DELLE CENTRALI ELETTRICHE

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Fisco e contabilità

**Senza istruzioni urgenti incognita contenzioso sull'Imu delle centrali elettriche
di Pasquale Mirto**

[Allegato 20](#)

Il comma 21 della legge di stabilità prevede che dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli «elementi ad essi strutturalmente connessi» che ne accrescono la qualità e l'utilità. Sono invece esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Le regole La normativa offre la possibilità anche di intervenire sulle rendite dei fabbricati già accatastati, attraverso una richiesta di revisione della rendita da formalizzare con Docfa. Trattandosi di revisione di rendita, questa produce effetti fiscali, ai fini Imu, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione in catasto della nuova rendita. Tuttavia, per i soli Docfa presentati entro il 15 giugno è stabilito che le nuove rendite producano effetti fiscali dal 1° gennaio 2016. Nella relazione illustrativa alla legge di stabilità si richiamano le stime operate dall'agenzia delle Entrate, in base alle quali il valore degli impianti valorizzati nelle rendite catastali ha un'incidenza media del 18% dell'ammontare complessivo delle rendite dei fabbricati di categoria D/1 e D/7.

I numeri in gioco La riduzione di rendita per questi fabbricati è stimata in circa 766 milioni di euro, ai quali sono aggiunti ulteriori 95 milioni di euro di riduzioni per le altre categorie D. Queste cifre fanno capire che il numero degli immobili potenzialmente interessati dalla revisione della rendita è elevato, come pure elevato potrebbe essere il contenzioso con l'agenzia delle Entrate. La normativa infatti non definisce cosa siano gli «elementi strutturalmente connessi» ai fabbricati, che continuano a essere valorizzati nella rendita, o meglio non si comprende immediatamente qual è la differenza tra questi e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, che invece non vanno valorizzati. Quest'incertezza è sicuramente rilevante nel caso delle centrali elettriche, per le quali la riduzione della rendita potrebbe assumere valori significativi, anche per i bilanci comunali.

L'incognita turbine A complicare il quadro c'è poi il fatto che risulta ancora vigente l'articolo 1-quinquies del DL 44/2005, che proprio per risolvere l'enorme contenzioso nato sulla valorizzazione delle turbine delle centrali elettriche, ha disposto che ai fini dell'accatastamento delle centrali elettriche «i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso». La disposizione ha superato anche il vaglio della Corte Costituzionale, che nella sentenza 162/2008 ha anche approfondito il concetto di bene immobile per incorporazione, con enunciazione di principi di diritto applicabili in tutti i casi in cui gli impianti siano una componente essenziale per lo svolgimento dell'attività svolta nel fabbricato, cosicché impianti e fabbricato costituiscono un unico bene complesso. Secondo la Corte, poi, l'articolo 1-quinquies non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma anzi le ha riportate nell'ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate, come, tra l'altro, gli altoforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse. I Comuni, da canto loro, subiranno fin da subito gli effetti del contenzioso, perché dal 2016 le sentenze sulle materie catastali sono immediatamente esecutive, sicché se la commissione tributaria annulla la rettifica operata dall'agenzia delle Entrate il contribuente è legittimato fin da subito a pagare l'Imu sulla base di quanto statuito in sentenza, a differenza del passato, quando il contribuente era tenuto a pagare sulla base della rendita impugnata, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

29.01.2016

NUOVA VERSIONE DEL MODULO DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI IMU TASI ENC DAL 1° FEBBRAIO 2016**Dal sito del MEF****Nuova versione del modulo di controllo delle dichiarazioni IMU TASI ENC dal 1° febbraio 2016
28-01-2016**

Si rende noto che dal prossimo 1° febbraio 2016 sarà disponibile la nuova versione 2.0.4 del modulo di controllo delle Dichiarazioni IMU-TASI EnC che accetta esclusivamente il tracciato record di cui alle Specifiche Tecniche vers. 1 del 6 maggio 2015. A partire dalla stessa data, pertanto sarà dismessa la versione 2.0.3 del suddetto modulo.

Febbraio 2016

01.02.2016

NOTA MINISTERIALE SU ATTRIBUZIONE RISORSE PER TARSU SCUOLE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX
Prot. n. 1035 del 28 gennaio 2016

Oggetto: E.F. 2015 – Risorse finanziarie per i Comuni relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola art. 7, comma 41 DL 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (TARSU/TIA).

[Allegato 21](#)

02.02.2016

CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SPIEGA L'ESENZIONE DALL'IMU E DALLA TASI SUGLI IMBULLONATI**Circolare Agenzia delle Entrate del 01/02/16 n. 2/E****Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare - Nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa)**[Allegato 22](#)**Il Sole 24 Ore
PRIMA PAGINA
02 Febbraio 2016****Una circolare dell'agenzia delle Entrate spiega l'esenzione dall'Imu e dalla Tasi
Imbullonati, sconti più larghi
Entro il 15 giugno l'aggiornamento della rendita catastale**

Niente Imu né Tasi sulle turbine, le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici delle centrali elettriche, a meno che non siano integrati nel tetto o nelle pareti, oltre a macchinari, carroporti, gru, robot, forni nelle industrie manifatturiere e altiforni. Nella circolare 2/2015 diffusa ieri l'agenzia delle Entrate spiega i confini delle esenzioni Imu e Tasi per gli «imbullonati», con una lettura ad ampio raggio della novità introdotta dalla manovra.

Il Sole 24 Ore**I chiarimenti delle Entrate. La circolare n. 2/E dell'Agenzia dà le istruzioni su come applicare la legge di Stabilità che esclude il pagamento di Imu e Tasi
Imbullonati con esenzioni più larghe****Per non pagare l'acconto le imprese dovranno aggiornare la rendita catastale entro il 15 giugno**

Da quest'anno Imu e Tasi abbandoneranno le turbine, le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici delle centrali elettriche, a meno che non siano integrati nel tetto o nelle pareti, oltre a macchinari, carroponti, gru, robot e forni nelle industrie manifatturiere, e gli altiforni in quelle siderurgiche.

Dal raggio d'azione delle due imposte gemelle escono anche cabine, funi, motori e più in generale tutti i sistemi di trazione delle funivie e degli altri impianti di risalita, chiudendo a favore dei proprietari un braccio di ferro che si trascina da tempo mentre nei parchi di divertimento l'esenzione riguarda giostre e attrazioni che integrano parti mobili: piscine, cinema, arene e altre costruzioni fisse continueranno a pagare.

Nella circolare 2/2016 diffusa ieri l'agenzia delle Entrate traduce in pratica il principio delle esenzioni dal fisco immobiliare per gli «imbullonati», introdotto dall'ultima legge di Stabilità (commi 21 e seguenti della legge 208/2015) dopo un tira e molla tra il fisco e le imprese alimentato anche dai diversi trattamenti incontrati sul territorio.

Nel documento, che contiene le istruzioni per gli uffici territoriali del fisco, l'Agenzia disegna per l'esenzione un confine molto ampio, che potrebbe far risparmiare alle aziende anche più dei 770 milioni di euro stimati dal Governo. Ora la palla passa alle imprese, che dovranno chiedere la revisione della «stima diretta», cioè dalla procedura con cui viene calcolato il valore imponibile dell'immobile: il fattore tempo è essenziale, perché chi presenta l'atto di aggiornamento entro il 15 giugno l'imponibile alleggerito sarà valido in modo retroattivo dal 1° gennaio, e quindi taglierà anche l'acconto in scadenza il 16 giugno.

La manovra, aderendo a una richiesta avanzata soprattutto da Confindustria, ha deciso di escludere dalla stima diretta «congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Le ricadute pratiche saranno diverse da zona a zona, a seconda delle prassi utilizzate fino a ieri dal fisco in un campo in cui le interpretazioni locali hanno avuto un peso determinante, e cambieranno a seconda dei settori.

La stessa circolare riporta una lunga serie di esempi di macchinari e attrezzature interessate dall'esenzione, ma avverte che gli elenchi potranno allungarsi all'atto pratico: le «casistiche riscontrabili nei vari processi produttivi, peraltro soggetti a continue innovazioni» sono troppe, per cui gli esempi riportati nel documento potranno aiutare gli uffici territoriali a individuare anche «altre fattispecie di esclusione» non indicate nella circolare.

I risultati effettivi della novità, quindi, dipenderanno dal numero di richieste che saranno presentate dalle imprese ma anche dall'ampiezza delle esenzioni che saranno accordate.

Proprio il carattere variabile delle situazioni territoriali ha complicato i calcoli del Governo, che per il momento ha previsto un taglio di 766 milioni agli incassi Imu e Tasi, e ha previsto che all'interno di questa somma saranno 155 i milioni «a carico» dei Comuni, che saranno comunque indennizzati dallo Stato. Proprio per questa ragione, a differenza di quanto accade per esempio per comodati e affitti a canone concordato, la manovra prevede un censimento puntuale, immobile per immobile, del mancato gettito: sulla base di questa procedura, saranno definiti i parametri per la distribuzione del «rimborso» ai Comuni, che non rientrerà nei meccanismi del fondo di solidarietà comunale.

Caso per caso



CENTRALI ELETTRICHE

Nelle centrali di produzione dell'energia elettrica escono dalla stima diretta che definisce la rendita catastale le caldaie, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori, gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni



MANIFATTURA

Nel caso delle industrie manifatturiere, sono esclusi dalla stima tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia. Tra questi, la circolare cita come esempi i sistemi di automazione e di propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l'essiccazione dei prodotti



SIDERURGIA E PETROLIO

Nelle stime relative ad immobili dell'industria siderurgica sono da escludere gli impianti che costituiscono altiforni. Per quanto riguarda i siti destinati alla raffinazione di prodotti petroliferi, vengono esclusi dalla stima fra gli altri i forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti di raffinazione oltre agli impianti di trattamento dei fumi e delle acque



FUNIVIE E PARCHI

Negli impianti di risalita vengono esclusi dalla determinazione dell'imponibile le funi, i carrelli, le sospensioni, le cabine, i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Nella stima rientrano quindi solo il suolo e le costruzioni che costituiscono le stazioni di valle e di monte, insieme agli impianti civili connessi. Nei parchi di divertimento escono dalle stime le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili: niente esenzioni per piscine, cinema, arene e altre costruzioni

04.02.2016

**NOTA MINISTERIALE SUL RINVIO AL 1° MARZO DELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI
COMODATO AI FINI IMU**

Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/01/2016 prot. 2472
IMU – TASI – Riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai famigliari
– Obbligo di registrazione del contratto

[Allegato 23](#)

Il Sole 24 Ore
Home > Fisco e contabilità
Sui comodati termini di registrazione «rinviati» al 1° marzo
di Cristiano Dell'Oste e Pasquale Mirto
La risposta del ministero dell'Economia alla Cna

C'è tempo fino al 1° marzo per registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli. L'apertura arriva dal ministero dell'Economia e delle finanze, in risposta a un quesito della Cna.

Il nuovo indirizzo Si tratta di un chiarimento rilevante, perché diramato a pochi giorni dalla precisazione - resa sempre dal Mef a Telefisco 2016 - secondo cui il possesso di altri immobili non abitativi (come ad esempio negozi e terreni) non impedisce di ottenere l'agevolazione. Proprio in seguito a questa precisazione, infatti, molti proprietari potrebbero essersi accorti in extremis di rientrare nel perimetro dello sconto.

Il contratto verbale Vediamo come il Mef è arrivato a questa conclusione. Il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione del 50% su Imu e Tasi. Trattandosi di un nuovo adempimento, vale l'articolo 3, comma 2 dello Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del 60esimo giorno dalla loro entrata in vigore, quindi il 1° marzo (60 giorni dopo il 1° gennaio).

Il contratto scritto Per chi ha redatto il contratto in forma scritta senza registrarlo, invece, resta fermo l'obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula. Il Mef fa una precisazione importante anche su questo aspetto: la data ultima per poter far valere l'agevolazione dal 1° gennaio è il 16 del mese (e non il 15), il che sposta la data ultima per la registrazione a domani, venerdì 5 febbraio. In pratica, anche se per legge un periodo di 15 giorni conta come mese intero, il Mef consente di guardare alla frazione di mese più lunga quando quella più breve è di 15 giorni. È un chiarimento che, tra l'altro, legittima la prassi di quei Comuni che in caso di compravendite stipulate il giorno 16 del mese fanno pagare i tributi solo a uno dei contraenti, e non a entrambi. La registrazione entro il 5 febbraio, comunque, è una questione quasi superata per i comodati, perché è facile prevedere che chi aveva stipulato un contratto scritto senza registrarlo strapperà il cartaceo e registrerà l'accordo verbale entro il 1° marzo.

L'incognita ravvedimento Il problema potrebbe porsi, se mai, per chi aveva in qualche modo "ufficializzato" al Comune un contratto di comodato scritto senza registrarlo alle Entrate. È il caso, ad esempio, di chi aveva depositato una copia del contratto in municipio per avere le agevolazioni comunali, come prescritto negli anni scorsi da molti regolamenti locali. Con la risposta a Cna, il Mef afferma che c'è sempre l'obbligo di registrare il comodato scritto. Quindi – a stretto rigore – questi contribuenti dovrebbero registrare il comodato con il ravvedimento operoso calcolato dalla data di stipula. L'alternativa, però, potrebbe essere quella di risolvere il contratto depositato in Comune e registrarne uno verbale ex novo entro il 1° marzo.

05.01.2016

PROBABILE RINVIO AL 30 APRILE DEI TERMINI PER I BILANCI PREVENTIVI 2016

ItaliaOggi
ENTI LOCALI
Ennesima proroga in vista per i bilanci degli enti
di Matteo Barbero

È in arrivo una nuova proroga del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali. La dead-line, attualmente fissata al 31 marzo, dovrebbe slittare al 30 aprile.

Il copione è lo stesso ormai da diversi anni, con l'esecutivo che promette «mai più rinvii», ma che poi è costretto a concederli. Il tema sarà affrontato nella prossima Conferenza stato-città e autonomie locali, in calendario per il prossimo 18 febbraio. Anche questa volta il principale problema da risolvere riguarda fondo di solidarietà comunale, ormai sempre più simile a un rebus. La quantificazione di questa posta di entrata rappresenta, infatti, una via di mezzo fra un'acrobazia e una lotteria. In queste settimane stanno circolando diverse ipotesi e metodologie di stima, in attesa che arrivino i numeri ufficiali.

Al riguardo, come sempre, regna la più assoluta incertezza: in teoria, stando a quanto previsto dalla legge 208/2015, il riparto dovrebbe essere definito al più tardi entro il 30 aprile. Peccato che, al momento, la scadenza per approvare i bilanci di previsione sia fissata al 31 marzo. Da qui l'inevitabile slittamento, come sempre accompagnato dalla promessa che sia l'ultimo. Intanto, nei giorni scorsi si sono aperti i tavoli tecnici fra Ministero dell'interno, Mef e Anci per definire i criteri di distribuzione.

Molte le incognite, dall'adeguatezza dei fondi stanziati per compensare il mancato gettito di Imu e Tasi all'impatto dei nuovi fabbisogni standard (altro oggetto misterioso) che sono in fase di elaborazione da parte della Sose. Senza dimenticare la sempre più ingarbugliata vicenda delle imposte sui terreni agricoli, per i quali l'ultima legge di stabilità ha nuovamente cambiato le regole, riesumando la vecchia circolare delle Finanze n. 9/1993 e introducendo un'esenzione piena per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Secondo l'Ifel, tale partita porterà ai comuni un'ulteriore compensazione di circa 250 milioni, di cui però non sono chiari tempi e modalità. Per chiudere i bilanci, quindi, sindaci e ragionieri devono affidarsi a calcoli quasi cabalistici, con buona pace dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità riaffermati dalla riforma della contabilizzata introdotta dal dlgs 118/2011. Senza contare che quest'ultimo impone ai comuni di accertare il fondo sulla base dei dati divulgati attraverso il sito internet istituzionale del Viminale.

09.02.2016

INCOGNITA PEREQUAZIONE SUL CALCOLO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Fisco e contabilità

osservatorio anci-ifel

**Fondo di solidarietà, così i calcoli per i Comuni - Ma pesa l'incognita perequazione
di Andrea Ferri (*)**

La legge di stabilità 2016 non contiene ulteriori tagli ai Comuni e i minori gettiti derivanti dalla manovra fiscale 2016, riconducibili soprattutto all'esenzione Tasi sull'abitazione principale e Imu sui terreni agricoli, verranno totalmente ristorati da compensazioni di importo pari al minor gettito conseguito. Questa la principale premessa da cui occorre partire per svolgere alcune considerazioni circa l'ammontare delle risorse a disposizione dei Comuni per il 2016 in vista della scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione 2016, attualmente previsto per il 31 marzo 2016.

Sono sostanzialmente tre i fattori da tenere sotto osservazione: l'ammontare dei ristori dei gettiti aboliti, la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale e la redistribuzione perequativa basata sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, che nel 2016 passa dal 20% al 30% dello schema perequativo.

Le risorse in gioco L'ammontare complessivo delle risorse standard 2016 (Imu standard al netto della quota di alimentazione + Tasi standard + Fondo di solidarietà comunale attribuito), al netto di una quota pari ad 89 milioni (lo 0,57% di risorse in meno rispetto al 2015) destinata a rifondere i Comuni con Tasi abitazione principale inferiore allo standard, deve risultare, in regime di totale compensazione dei gettiti aboliti, di importo pari a quello 2015.

In fase di ricognizione dei gettiti oggetto di ristoro, gli enti potranno pertanto fare riferimento sia a quelli direttamente riscontrabili del 2015 sia, con riferimento ad alcune fattispecie minori (canoni concordati e comodati), su dati di specifica conoscenza locale. Sui comodati vale la pena di ricordare che il ristoro si basa sulla restrittiva definizione di legge e non sulle politiche, spesso più generose, adottate dai Comuni. L'ammontare dei principali ristori può contare su una quantificazione generale sostanzialmente condivisa. È il caso, in particolare, di quelli relativi all'esenzione dell'abitazione principale, il cui gettito è tracciato con i pagamenti via F24, e dei

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

terreni, oggetto di stime e ristori parziali fin dal 2014. Sui terreni montani va anche ricordato che sono aboliti dal 2016 i tagli intervenuti per effetto del regime introdotto per il 2014-15.

Diverso e del tutto peculiare il caso dei fabbricati di categoria «D», il cui regime più favorevole per il venir meno dell'imponibilità di alcune componenti (gli "imbullonati") comporta secondo la legge un ristoro pari a 155 milioni di euro annui. La quantificazione non è però ancorata a informazioni verificabili e tuttavia l'effettivo ammontare potrà essere direttamente monitorato in ragione della procedura di verifica prevista, basata sui Docfa catastali presentati.

Meno Imu nel Fondo di solidarietà Il principio dell'invarianza di risorse si esprime inoltre nell'equivalenza del Fondo di solidarietà comunale netto 2015 e 2016, determinato dalla somma algebrica tra la quota di alimentazione ed il Fondo attribuito. Nel 2016 la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale subisce una sensibile diminuzione: il 22,4% circa dell'Imu base, a fronte del 38,23% del 2015. Di conseguenza, un maggior ammontare di gettito Imu di base resta nella disponibilità del comune e l'assegnazione da Fondo di solidarietà diminuirà per mantenere invariate le risorse effettivamente riconosciute.

Le incognite della perequazione Il riparto della quota perequativa, infine, rappresenta un'incognita attualmente non superabile, poiché risente sia dell'incremento progressivo della quota oggetto di riparto, che passa dal 20% al 30%, sia degli aggiornamenti dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, tuttora in corso di elaborazione.

In assenza di aggiornamenti o modifiche, pur oggettivamente auspicabili, l'applicazione del medesimo schema 2015, ancorché ricadente su un perimetro di risorse ridotto (i ristori sono infatti esclusi), amplifica sensibilmente gli effetti distorsivi prodotti lo scorso anno, con penalizzazioni non controllate per un gran numero di Comuni di piccola e media dimensione. L'effetto dovuto alla perequazione si concretizzerebbe in un aumento del 50% rispetto a quanto osservato nel 2015. Per individuare l'effetto 2015 è sufficiente consultare i dati del sito Ifel, o del sito ministero dell'Interno (dati definitivi Fsc 2015, differenza tra le voci E3-C4). Per una valutazione prudenziale della correzione 2016 è opportuno considerare il 50% dell'effetto negativo (massimo della penalizzazione ipotizzabile), oppure una misura minore dell'effetto positivo 2015 (ad esempio il 20%), nell'attesa della più precisa definizione del riparto.

È d'altra parte evidente che l'intero percorso perequativo deve essere oggetto di una valutazione politica ad hoc, che tenga conto non solo della necessità di disporre di uno schema a regime sostenibile, ma anche del fatto che il 2016 è un anno di blocco delle capacità di manovra fiscale degli enti locali, elemento di oggettiva contraddizione con il dispositivo perequativo. Il superamento della "spesa storica" nell'assegnazione delle risorse necessita infatti, oltre che di solide basi informative, di uno schema condiviso, di un assetto fiscale stabile e di un percorso di avvicinamento che consenta a tutti i comuni di avere certezza dei tempi e della dimensione dello sforzo richiesto.

(*) Responsabile del dipartimento Finanza locale Anci-Ifel

10.02.2016

AUDIZIONE DI EQUITALIA CON RISULTATI E CRITICITA' DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Testo dell'Audizione del 09/02/2016

[Allegato 24](#)

**Il Sole 24 Ore
NORME E TRIBUTI
10 Febbraio 2016**

Riscossione. L'Ad Ruffini al Senato: metà degli incassi dalle rate, serve l'accesso all'Anagrafe dei conti

**Equitalia, solo 51 miliardi nel mirino
A fine 2015 il carico affidato per il recupero era di oltre mille
Roma**

I crediti non riscossi che Equitalia può cercare di recuperare non vanno oltre i 51 miliardi di euro. Non più del 5% del carico totale lordo iniziale affidato al concessionario pubblico della riscossione e pari a 1.058 miliardi a fine 2015. Si tratta di un "mega-magazzino" in cui contabilmente sono registrati dal 2000 a oggi tutti i crediti che l'ente pubblico della riscossione è chiamato a recuperare. Ma che per essere cancellati richiedono procedure complesse, burocratiche e soprattutto lunghe nel tempo. Basti pensare, come ha evidenziato l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini in audizione ieri in commissione Finanze al Senato, che il 20,5% del carico totale è già stato

«annullato dagli stessi enti creditori, in quanto ritenuto indebito» o per provvedimenti adottati dall'amministrazione in autotutela o per sentenze passate in giudicato.

A chi come il senatore Franco Carraro (Fi) gli ha fatto notare che non è corretto nei confronti dei contribuenti conteggiare queste somme in quel 5% di ruoli "lavorabili", Ruffini non ha potuto che ammettere la poca chiarezza del dato, ma allo stesso tempo ha ricordato all'intera commissione che quel dato deve restare "in magazzino" perché «lo prevede espressamente la legge».

Di quei mille miliardi di ruoli restano allora 841 milioni di euro di cui però oltre un terzo sono difficilmente recuperabili: 138 miliardi sono dovuti da soggetti falliti, 78 miliardi da persone decedute e imprese cessate, 92 miliardi da nullatenenti. Per altri 28 miliardi, poi, la riscossione è sospesa: «residuano 506 miliardi, ha sottolineato Ruffini, di cui oltre il 60% (314 miliardi) corrispondono a posizioni per cui si sono tentate invano azioni esecutive». Al netto di altri 25 miliardi di rate per riscossioni dilazionate e di 81 miliardi di riscosso, il "mega-magazzino" di Equitalia si riduce a 85 miliardi, «di cui 34 miliardi sono ancora non lavorabili per norme a favore dei contribuenti». A conti fatti, Equitalia può mettere nel mirino la somma di 51 miliardi di euro.

I motivi di tutto questo secondo Ruffini vanno prevalentemente imputati alle cosiddette «quote inesigibili» che «rappresentano la patologia estrema della riscossione mediante ruolo». Non solo. Esistono almeno altre due criticità. Una è l'intervallo temporale, ancora troppo lungo, tra gli accertamenti e l'avvio della riscossione di Equitalia. La seconda è l'impossibilità per l'ente della riscossione di poter utilizzare tutte le basi dati. Per questo Ruffini non ha perso l'occasione per sollecitare il legislatore affinché si possa trovare la strada per consentire anche a Equitalia di avere la disponibilità di dati e informazioni aggiornate su rapporti di lavoro dipendente e pensionistici così come di poter accedere «all'Archivio dei rapporti finanziari». Un passaggio fondamentale che «consentirebbe, ha detto Ruffini, di massimizzare l'efficacia dell'azione di riscossione, eliminando attività improduttive» e in qualche caso duplicate, ma soprattutto di avere un quadro reale e aggiornato «della consistenza dei rapporti che i debitori intrattengono con gli operatori finanziari». Le possibili soluzioni sono comunque in una semplificazione delle procedure con una maggiore spinta all'adempimento spontaneo, a una riduzione dei tempi dell'accertamento e del contenzioso. Solo dopo, ha detto Ruffini, si potrà «ridurre ai minimi termini» la riscossione coattiva. In sostanza, ha sottolineato l'ad, «tutti i malanni» della riscossione «sono in realtà, in buona parte, la mera manifestazione di quelli di tutta la macchina delle entrate tributarie».

Per Ruffini ieri è stata l'occasione anche per aggiornare il dato annuale sulle rateizzazioni concesse ai debitori. Nel 2015 gli incassi da rateazione hanno rappresentato circa il 50% del totale degli incassi. Dal 2008 a oggi Equitalia ha gestito circa 5,6 milioni di istanze di rateizzazione, «per un valore di oltre 107 miliardi di euro». Nel corso del 2015 sono state presentate complessivamente 1.216.784 istanze di dilazione, per un totale di 22,7 miliardi di euro; al momento, ne sono state accolte 1.179.308 e respinte solo 28.189 per mancanza dei requisiti di legge, in linea con l'andamento dell'anno precedente.

Accolta con favore, infine, da tutti i senatori l'ipotesi, anticipata ieri su queste pagine, di sospendere le ganasce fiscali per i debitori che ottengono la rateizzazione da Equitalia. Per il presidente della Commissione Finanze Mauro Maria Marino (Pd) si va nella giusta direzione e il legislatore può così valutare come migliorare ulteriormente l'efficienza dell'azione svolta da Equitalia e «la tutela nei confronti dei contribuenti in difficoltà».

La fotografia aggiornata

Le somme affidate e riscuotibili da Equitalia. Importi in miliardi di euro

		Ruoli agenzia Entrate	Altri ruoli erariali	Ruoli Inps	Ruoli Inail	Ruoli altri enti
Carico affidato dal 2000 al 2015	1.058,1	795,0	44,1	147,9	16,8	54,2
a) Sgravi per indebito	216,5	175,0	7,4	23,3	5,9	4,9
Carico netto (carico affidato - sgravi per indebito)	841,6	620,0	36,7	124,6	10,9	49,3
b) Carico sospeso	27,7	17,5	3,5	4,3	0,2	2,3
c) Soggetti falliti	137,7	117,6	2,9	14,2	1,2	1,7
d) Soggetti deceduti e ditte cessate	78,5	65,3	1,9	7,8	0,9	2,6
e) Nullatenenti	91,6	75,9	4,2	8,0	1,1	2,4
Carico effettivo in riscossione (carico netto - b, c, d, e)	506,1	343,7	24,2	90,3	7,5	40,3
f) Azioni cautelari/esecutive tentate senza riscossione	314,3	242,9	14,4	40,8	4,1	12,1
g) Rate a scadere su dilazioni non revocate	25,4	14,5	0,6	8,4	0,4	1,5
h) Riscosso	81,4	35,3	3,1	23,4	1,2	18,3
Magazzino residuo lordo (carico effettivo - f, g, h)	85,0	51,0	6,1	17,7	1,8	8,4
i) Posizioni non lavorabili per norme favorevoli a contribuenti	33,8	20,3	2,4	7,0	0,7	3,3
Magazzino residuo netto (residuo lordo - i)	51,2	30,7	3,7	10,7	1,1	5,1

Fonte: elaborazione su dati Equitalia

11.02.2016

EQUITALIA IPOTIZZA MAXI PIANO SI SVALUTAZIONE CREDITI INESIGIBILI**ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE****Ruffini (ad della società di riscossione) chiede svalutazioni non per annualità ma per contribuente
Servono 15 anni per fare una maxi pulizia nei bilanci
di Valerio Stroppa**

Quindici anni per fare pulizia nel «magazzino» di Equitalia. E nei bilanci degli enti impositori che le hanno affidato nel corso degli anni crediti da riscuotere per centinaia di miliardi di euro, poi rivelatisi inesigibili. Una maxi operazione da compiere secondo un calendario serrato. In un arco di tempo che potrebbe anche non bastare: per questo la società di riscossione auspica un diverso modus operandi, eseguendo le svalutazioni non per annualità ma per contribuente (raggruppando cioè le posizioni debitorie per codice fiscale) e cancellando da subito quelle più rilevanti. Una procedura che però «è tutt'altro che semplice», ha osservato l'amministratore delegato del gruppo di riscossione, Ernesto Maria Ruffini, durante l'audizione di martedì scorso in senato (si veda ItaliaOggi di ieri).

Dalla sua nascita Equitalia si è vista affidare 1.058 miliardi di euro di crediti da riscuotere a vario titolo, tra tasse, imposte contributi, multe stradali e relative sanzioni. Di questi, però, oltre ai 217 miliardi annullati dagli enti impositori in quanto ritenuti indebiti, 138 miliardi fanno capo a soggetti falliti, 78 miliardi a persone decedute o a società estinte e altri 92 miliardi a nullatenenti. Si parla cioè di circa 308 miliardi di euro con bassissime (per non dire nulle) probabilità di incasso. Ai quali sommare altri 506 miliardi di euro di «sofferenze», per le quali in oltre il 60% dei casi (314 miliardi) sono state già tentate invano azioni esecutive.

Ma per poter procedere alla cancellazione delle poste non riscalate, l'agente deve chiedere all'ente creditore il «disarcio» dei ruoli, attraverso una specifica comunicazione di inesigibilità. Tale documento è volto a certificare che l'attività di recupero è stata comunque svolta nel rispetto della normativa e non è andata a buon fine. Una situazione che peraltro, qualora l'ente non sia dello stesso avviso, può anche generare un contenzioso, che Equitalia può definire in maniera agevolata versando all'ente il 12,5% dell'importo iscritto a ruolo (più gli interessi legali). Solo una volta concesso il disarcio, l'agente della riscossione può «restituire» i crediti agli enti impositori, che procedono alla cancellazione degli stessi dai propri bilanci.

Fino al 1999 il termine per presentare le comunicazioni di inesigibilità era fissato al terzo anno successivo alla consegna del ruolo. Nel corso del tempo, tuttavia, lo stock sempre più ingente degli arretrati ha portato il legislatore a modificare a più riprese tale termine, «con il risultato di aggravare il problema facendo lievitare la massa di quote inesigibili», aggiunge Ruffini. Oltre il 30% è riconducibile alle società concessionarie private (di emanazione bancaria), che fino al 2006 gestivano la riscossione. Interventi normativi di proroga si sono avuti negli anni 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 e 2014. Un sistema che «ha avuto un altro effetto perverso», prosegue l'ad, «giacché ha imposto al gruppo Equitalia la notifica di un ingente volume di avvisi di intimazione, allo scopo di interrompere la prescrizione di tali crediti e di non pregiudicare, ove possibile, il potere dell'ente creditore di segnalare nuovi beni da sottoporre a esecuzione».

Il nuovo calendario delle inesigibilità parte dai crediti più recenti: la prima scadenza, fissata al 31 dicembre 2018, riguarda i ruoli consegnati nel 2013. Per i ruoli 2012 ci sarà tempo fino a fine 2019, per quelli 2011 fino a fine 2020 e così via, fino ad arrivare al 31 dicembre 2031, termine ultimo per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati nel 2000 (ossia 31 anni prima).

Un compito che si preannuncia più che impegnativo per il gruppo, che auspica infatti una diversa interpretazione delle norme esistenti. «Una possibile soluzione», chiosa Ruffini, «potrebbe essere quella di concordare almeno con i principali enti creditori la possibilità di presentare le comunicazioni di inesigibilità delle quote di importo rilevante, per le quali l'inesigibilità sia già stata definitivamente accertata, secondo una progressione diversa da quella attualmente prevista dalla norma». Raggruppando le cartelle per contribuente, «a prescindere dalla singola annualità di riferimento».

12.02.2016

LA CORTE DEI CONTI CONFERMA: IL BLOCCO DELLE ALIQUOTE VIETA ANCHE IL DEBUTTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**Quotidiano del Sole 24 Ore
Home > Fisco e contabilità****La Corte dei conti conferma: il blocco delle aliquote vieta anche il debutto dell'imposta di soggiorno di Giuseppe Debenedetto****La delibera 35/2016 della Corte dei conti, sezione di controllo per l'Abruzzo****Allegato 25**

Nel 2016 i Comuni non possono istituire l'imposta di soggiorno, anche se già prevista nel bilancio pluriennale. Lo ha chiarito la Corte dei conti Abruzzo con il parere n. 35/2016, offrendo così la conferma di una lettura già proposta su questo Quotidiano (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 novembre).

Si tratta di una conclusione inevitabile, ma il sindaco di un noto Comune della costa abruzzese ha inteso ugualmente interpellare i giudici contabili della sezione regionale, ritenendo che il blocco previsto dalla legge di stabilità 2016 non impedisse l'istituzione dell'imposta di soggiorno, per almeno due ragioni:

- il tributo non colpisce i cittadini residenti nel Comune ma solo coloro che alloggiano nelle strutture ricettive;
- il gettito dell'imposta era stato già inserito, a decorrere dal 2016, nel bilancio di previsione 2015-2017.

Blocco «estensivo» La risposta dei giudici contabili è stata tempestiva e altrettanto decisa nel respingere l'interpretazione fornita dall'ente. In particolare la magistratura contabile abruzzese ha evidenziato che la finalità del comma 26 della legge di stabilità 2016 è quella di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci le delibere nella parte in cui prevedono variazioni in aumento. Pertanto, alla luce dell'obiettivo perseguito dal legislatore, il comma 26 deve essere letto in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi locali, sia che si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuovi tributi.

D'altronde, è lo stesso legislatore che si è preoccupato di menzionare esplicitamente le fattispecie escluse dal blocco, tra cui non figura l'imposta di soggiorno che deve quindi ritenersi rientrante nella sospensione degli aumenti.

È peraltro irrilevante la circostanza che l'imposta di soggiorno non incida sui residenti del Comune, dal momento che l'obiettivo di contenimento della pressione fiscale risulta indifferente rispetto al principio della residenza.

L'interpretazione In conclusione non bisogna fermarsi al dato letterale della norma ma occorre privilegiare una sua lettura sostanziale, nel senso di ricomprendere nella «sospensione degli aumenti» anche i casi di istituzione di nuove addizionali o tributi, conclusione che si pone peraltro in linea di continuità con la giurisprudenza formatasi sull'analoga disciplina del "blocco" del 2008-2011.

I giudici contabili abruzzesi non affrontano il tema degli aumenti indiretti, ma il richiamo alla giurisprudenza pregressa induce a ritenere che non sia possibile eliminare o attenuare agevolazioni già deliberate in precedenza, trattandosi di aumenti in senso sostanziale (Corte dei Conti Marche delibera n. 1/2009, Corte dei Conti Piemonte delibera n. 9/2009). Non è pertanto possibile, ad esempio, eliminare l'aliquota agevolata Imu, ovvero introdurre la categoria speciale con maggiorazione delle tariffe sulla pubblicità (articolo 4 del Dlgs 507/93), oppure eliminare la soglia di esenzione al di sotto della quale l'addizionale comunale Irpef non è dovuta.

15.02.2016

LA SANZIONE PER GLI ENTI LOCALI CHE NON RISPETTANO L'OBLIGO DI RAZIONALIZZARE LE PARTECIPAZIONI**Corriere della Sera Economia
Pubblica amministrazione****Multa a regioni e comuni che non presentano il piano per ridurre le partecipate****La sanzione per gli enti locali che non rispettano l'obbligo di razionalizzare le partecipazioni può arrivare fino a 500mila euro**

Cala la sfera del governo sulle amministrazioni locali che non rispetteranno l'obbligo di semplificare le attività e i servizi erogati attraverso società controllate o partecipate. Le amministrazioni pubbliche che non presenteranno annualmente il piano di «razionalizzazione, fusione o soppressione» delle proprie società partecipate saranno obbligate a pagare una sanzione tra 5.000 e 500.000 euro. Lo prevede la versione definitiva del decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione sulle partecipate pubbliche.

16.01.2016

LA CASSAZIONE SI ESPRIME SU ESENZIONI IMU E DIFFORMITA' CATASTALI

**ItaliaOggi
DIRITTO E FISCO**

**Il comune può far da sé per disconoscere esenzioni
di Valerio Stroppa**

Il comune può accertare ai fini Ici/Imu la non rispondenza alla realtà dei dati catastali. E così, anche senza attendere l'intervento modificativo dell'amministrazione finanziaria, disconoscere l'esenzione dal tributo. Ad affermarlo è la sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 1704 del 29 gennaio. Il caso verteva su un locale commerciale accatastato nella categoria E (immobili a destinazione particolare) in quanto situato all'interno di una stazione ferroviaria. Quest'ultima non è assoggettata al prelievo fiscale, poiché dedicata esclusivamente allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri. Per evitare usi distorti dell'agevolazione, il legislatore è intervenuto con l'art. 2 del dl 262/2006, stabilendo che tra le unità censite nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi «immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale». Il necessario aggiornamento della classificazione di tutte le unità di categoria E ricadenti in tali ipotesi era a cura dei soggetti intestatari. In caso di inottemperanza, sarebbe intervenuta l'Agenzia del territorio (ora Entrate). Secondo i giudici, quando il classamento non rispecchia l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile, si può determinare «una aprioristica quanto irragionevole esenzione dall'Ici, in contraddizione con il principio costituzionale che vuole che le imposte siano parametricate alla effettiva capacità contributiva». Il mero accatastamento dell'immobile nel gruppo E «non può (e non poteva nemmeno prima del 2006) costituire un impedimento al riconoscimento della sua imponibilità, in particolare ove tale errato accatastamento sia stato determinato da un'omissione del contribuente», chiosa la sentenza.

17.01.2016

SENTENZA DELLA CASSAZIONE SU OBBLIGO DI PAGAMENTO ICI PER L'EX CONIUGE NON ASSEGNATARIO

Corte di Cassazione Sentenza del 10/02/2016 n. 2675

Tributi - ICI - Assegnazione della casa coniugale al coniuge a seguito di separazione - Obbligo dell'altro coniuge di pagare la metà dell'imposta – Sussiste

[Allegato 26](#)

18.01.2016

RISOLUZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IMU E TASI 2016 SU COMODATI

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/02/2016 n. 1/DF

Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 – IMU –TASI – Art. 1, comma 10, della Legge di stabilità per l'anno 2016 – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative

[Allegato 27](#)

**Quotidiano del Sole 24 Ore
Home > Fisco e contabilità**

Comodati, sulle pertinenze sconti vincolati alle regole Imu

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

La risoluzione 1/Df/2016 del dipartimento Finanze

Il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione numero 1 di ieri, interviene nuovamente sull'intricata norma relativa ai comodati, confermando le indicazioni già fornite a Telefisco 2016 e alla Cna con la nota numero 2472/2016 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 febbraio), ma fornendo anche nuove indicazioni.

Immobili solo abitativi Le conferme riguardano il concetto di «immobile» che deve essere riferito alle sole unità immobiliari abitative. Secondo il ministero la norma si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove questa richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo.

Il ministero ricorda anche che è stata abrogata la disposizione che autorizzava i Comuni a disporre l'assimilazione all'abitazione principale di quella data in comodato a parenti. Nel 2016 al Comune è preclusa la possibilità di continuare a mantenere questa assimilazione in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997, vale a dire l'«individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi».

I termini per la registrazione In merito alla registrazione del contratto di comodato, vengono confermate le indicazioni già data con la nota del 29 gennaio, e quindi l'obbligo di registrare il contratto entro 20 giorni, con la precisazione che l'agevolazione Imu decorre dalla data del contratto di comodato e non da quello della registrazione. Si precisa poi che anche per i contratti verbali di comodato occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell'agevolazione.

Per quanto riguarda le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all'abitazione è precisato che anche per queste si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l'abitazione, tuttavia nei limiti comunque fissati dall'articolo 13, comma 2, del DI 201/2011, o nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Questa conclusione si fonda, ad avviso del Mef, sulla circostanza che il comodatario, per espressa previsione di legge, deve adibire a propria abitazione principale l'immobile concesso in comodato.

Le incognite L'interpretazione ministeriale tuttavia non convince, perché comunque non si tratta di ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, come ricordato a proposito del divieto per i Comuni di continuare a disporre l'assimilazione con regolamento, e non essendo stato previsto espressamente per legge un numero massimo di pertinenze che possano accedere alla riduzione del 50% della base imponibile, si deve applicare la norma di carattere generale stabilita dal codice civile, che prevede lo stesso trattamento giuridico previsto per il bene principale.

Le abitazioni rurali È, infine, trattato il caso delle abitazioni rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis del DI 557/1993, o di quelle destinate ad abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricola assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiori a 100. Secondo il Mef, il possesso di questo immobile sebbene abitativo non preclude l'accesso all'agevolazione, poiché è stato lo stesso legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all'esercizio dell'agricoltura e non abitativo. Anche questa conclusione non convince pienamente, perché non si comprende quale sia la differenza tra il fabbricato abitativo rurale disciplinato dall'articolo 9, comma 3, come quello dato in comodato al soggetto che conduce il terreno, e quello dato in comodato o affitto ai dipendenti agricoli.

19.02.2016

RINVIO AL 30 APRILE PER I BILANCI PREVENTIVI DEI COMUNI

Report conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 18/02/2016

[Allegato 28](#)

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Fisco e contabilità

Bilanci, proroga al 30 aprile per i Comuni e al 31 luglio per Province e Città - Sul Dup scadenze

«ordinatorie»

di Gianni Trovati

Rinvio al 30 aprile per i bilanci preventivi dei Comuni e al 31 luglio per quelli di Città metropolitane e Province, chiarimento sul carattere «ordinatorio» delle scadenze per il Dup, il nuovo Documento unico di programmazione

che sta mettendo in difficoltà amministrazioni e revisori, aggiornamento delle «capacità fiscali» dei Comuni e conferma dei criteri dell'anno scorso per la replica dei tagli previsti dal decreto 66/2014.

È ricco il menu della Conferenza Stato-Città che oggi alle 13 proverà a rimettere ordine al calendario delle scadenze per le amministrazioni locali: un calendario stretto fra le incognite delle amministrazioni locali, alle prese con l'applicazione a regime della nuova contabilità e del pareggio di bilancio, e la spinta del Governo per evitare proroghe a catena.

Di qui la scelta del 30 aprile (anticipata sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 3 febbraio), che offre un po' più tempo ai sindaci senza entrare troppo nel territorio minato pre-elettorale: a giugno vanno al voto più di 1.300 Comuni, e l'esperienza insegna che un rinvio più lungo avrebbe proiettato quasi inevitabilmente i bilanci in autunno. Molto dipende però anche dalla rapidità dell'aggiornamento dei dati sulle «capacità fiscali» dei Comuni, essenziali per il meccanismo della perequazione che quest'anno governerà il 30% del fondo di solidarietà nella quota extra rispetto ai rimborsi per il mancato gettito Imu e Tasi. Il decreto con i nuovi dati arriverà oggi in conferenza, prima tappa dell'iter per la sua approvazione definitiva.

Tempi più lunghi per Province e Città Il problema delle elezioni, anche se di secondo livello, non esclude le Province e le Città metropolitane, ma per gli enti di area vasta le questioni aperte sono più spinose. Si aspettano, prima di tutto, i dati definitivi del monitoraggio sul Patto di stabilità, che secondo i calcoli disponibili oggi è stato mancato dall'ampia maggioranza delle amministrazioni: se le cifre definitive confermeranno questa situazione, le sanzioni a regime che prevedono un taglio (o meglio un prelievo forzoso, perché Province e Città non hanno trasferimenti) pari allo sfioramento porterebbero a un rischio di dissesti a catena. È probabile un intervento per tornare a penalità più soft (l'anno scorso erano del 20% dello sfioramento), che era stato ipotizzato nel corso della legge di conversione del Milleproroghe ma poi è stato rimandato proprio per aspettare il quadro definitivo sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In un quadro del genere, dunque, i numeri sono destinati a rimanere incerti ancora per un po', e da qui l'esigenza di spostare i termini al 31 luglio replicando il sistema delle scadenze differenziate sperimentato lo scorso anno.

La «soluzione» sul Dup Il balletto delle scadenze investe anche il Dup, il documento unico di programmazione che doveva essere presentato entro il 31 dicembre scorso e andrebbe aggiornato entro il 28 febbraio. Sul punto, la prospettiva dovrebbe essere quella di una presa d'atto in Conferenza del carattere «ordinatorio» delle scadenze, per dar modo ad amministratori e revisori di procedere senza sanzioni a patto, ovviamente, di approvare il tutto prima del bilancio preventivo, di cui il Dup è premessa fondamentale.

22.02.2016

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE SU RENDITA DI FOTOVOLTAICI

A partire dal 1° gennaio 2016 i pannelli fotovoltaici e gli inverter sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche fotovoltaiche. È questo il principio introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 21, legge 208/2015) come interpretato dalle Entrate nella circolare 2/E/2016.

[Allegato 29](#)

25.02.2016

FAQ DELL'IFEL SULLE NOVITÀ TRIBUTARIE DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Home > Fisco e contabilità
Comodati, basta l'usufrutto a cancellare gli sconti Imu
Le Faq dell'Ifel sulle novità tributarie

[Allegato 30](#)

Ifel ha pubblicato ieri le Faq sulle novità in materia di entrate tributarie introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. Si tratta delle risposte fornite ai quesiti formulati dai Comuni in occasione di due «webinair» organizzati dalla fondazione di Anci. La maggior parte dei problemi interpretativi sollevati dai Comuni riguardano proprio la nuova agevolazione prevista per i comodati.

Tra le 32 risposte ve ne sono alcune degne di attenzione, come quella relativa al caso del genitore che conduce in locazione un immobile nello stesso Comune e che possiede anche un'abitazione in proprietà concessa in comodato. Ad avviso di Ifel, l'agevolazione spetta perché la norma richiede che il comodante e il comodatario debbano avere la residenza e la dimora abituale nello stesso Comune. Applicando la stessa regola però si arriva

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

alla conclusione che non potrà essere riconosciuta l'agevolazione per il soggetto che possiede in Italia la sola abitazione concessa in comodato se il comodante risiede in un Comune diverso da quello del comodatario.

Poi vi sono diverse domande che mettono in evidenza come il riferimento al «possesso» previsto dalla normativa vada inteso in senso tecnico, ovvero come sinonimo di tutti i casi che danno luogo alla soggettività passiva, e quindi proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione.

Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto comodante sia proprietario di due abitazioni e anche titolare del diritto di abitazione in qualità di assegnatario dell'ex casa coniugale, l'agevolazione non spetta perché il contribuente è soggetto passivo, ovvero possiede, tre abitazioni.

Un altro quesito mette in evidenza che nella limitazione al numero degli immobili che si possono possedere il legislatore non ha posto vincoli con riferimento alla percentuale di possesso. Così nel caso di proprietà al 4,105% di un villaggio turistico composto da D/1, D/8 ed anche dell'alloggio del custode, classato in categoria catastale A/3, Ifel evidenzia che l'agevolazione non spetterà.

Per quanto riguarda l'agevolazione per le locazioni a canone concordato Ifel conferma che nel 2016 si potranno cumulare le agevolazioni previste dalla normativa statale e le agevolazioni eventualmente previste dal Comune.

26.02.2016

APPROFONDIMENTO SULLA FISCALITA' LOCALE DI CESARE CAVA SU ITALIA OGGI

**ItaliaOggi
AUTONOMIE LOCALI**

La legislazione alluvionale degli ultimi anni ha introdotto novità spesso contraddittorie

Fisco locale in cerca di stabilità

Uffici tributi, lotta all'evasione e riscossione da potenziare

di Cesare Cava*

*** esperto nazionale di finanza locale di Legautonomie**

[**Allegato 31**](#)

29.02.2016

CORTE CONTI ABRUZZO: TRIBUTI LOCALI, BLOCCO ASSOLUTO

**ItaliaOggi
ENTI LOCALI**

I paletti della Corte conti Abruzzo: vietato anche ridurre le agevolazioni ai contribuenti

Tributi locali, blocco assoluto

Congelati il contributo di sbarco e l'imposta di soggiorno

di Sergio Trovato

Nessuno spiraglio per superare il blocco dei tributi locali. Ai dubbi e alle incertezze sollevati dalle amministrazioni locali sui limiti che la legge di stabilità 2016 ha fissato agli aumenti di aliquote e tariffe, ha dato una risposta chiara la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con la deliberazione 35/2016, la quale ha affermato che non esistono margini di manovra per effettuare delle scelte di politica fiscale che possano comportare un aumento della tassazione. Al di là della formulazione letterale della norma che si limita a imporre la sospensione degli aumenti, per i giudici contabili la ratio legis è quella di porre un freno all'innalzamento della pressione fiscale a livello locale. Non rientra nel blocco solo ciò che è espressamente escluso, come la Tari. Sono esonerati dal vincolo anche gli enti locali che si trovano in uno stato di dissesto o predissesto.

In queste settimane sono stati manifestati dei dubbi da funzionari e dirigenti degli enti locali sui limiti del blocco. In particolare, se è impedito istituire nuovi tributi (imposta di soggiorno, imposta di scopo), se è impossibile rimodulare le aliquote deliberate per l'addizionale Irpef rapportate ai vari scaglioni di reddito o fissare tariffe più elevate rispetto al 2015 per il nuovo contributo di sbarco, sostitutivo dell'imposta di sbarco, tenuto conto che è stato previsto proprio da una disposizione di legge a partire dal 2016. Secondo i giudici contabili, che richiamano precedenti pareri espressi in passato, unico obiettivo dello stop all'aumento di imposte e tasse negli enti locali è quello di contenere il livello della pressione fiscale. Il blocco per il 2016 non è però limitato solo al contenimento

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

di aliquote e tariffe, ma impedisce anche l'istituzione di nuovi tributi. Non va dato rilievo alla differenza terminologica tra «aumento» e «istituzione», poiché ciò che conta è che rimanga invariato il carico fiscale sui contribuenti, siano essi residenti o meno nel territorio comunale. Ecco perché non è consentito istituire neppure l'imposta di soggiorno, ancorché siano soggetti al prelievo solo i non residenti. Allo stesso modo non è possibile ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti. Sono escluse dal blocco la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti, e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche, il canone idrico e via dicendo. Non sono soggetti al vincolo gli enti che hanno deliberato il predissesto o il dissesto.

L'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), dunque, non consente di introdurre nuovi tributi o aumenti di aliquote e tariffe, anche se le relative delibere sono state adottate prima dell'entrata in vigore della norma (1° gennaio). Peraltro, non solo è impossibile ritoccare in aumento aliquote o tariffe, ma è anche impedito che possano essere aboliti benefici già deliberati dagli enti (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni), che comunque inciderebbero sul carico fiscale e darebbero luogo a un innalzamento della tassazione.

Tuttavia, questi vincoli non producono effetti per le entrate che hanno natura patrimoniale o extratributaria. Al riguardo, vi sono delle incertezze sulle entrate che devono sottostare al divieto imposto dalla legge e questo dipende anche dalla loro controversa natura. Va ricordato che il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) ha natura patrimoniale. Sono entrate patrimoniali anche il canone idrico e il canone depurazione. Non è ammesso l'aumento delle tariffe, invece, per il canone installazione mezzi pubblicitari (Cimp) che, nonostante la trasformazione da imposta a canone eventualmente operata dall'amministrazione comunale, mantiene la sua natura tributaria. Soggiace al blocco anche il diritto sulle pubbliche affissioni, ancorché non sia mai stata del tutto pacifica la sua natura giuridica.

Marzo 2016

01.03.2016

MINISTERO DELL'INTERNO DIFFERIMENTO TERMINE AL 30 APRILE PER APPROVAZIONE BILANCI

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Comunicato del 26 febbraio 2016

Enti locali

Ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni.

Esclusiva proroga dello stesso termine, dal 31 marzo al 31 luglio 2016, per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte delle Città metropolitane e delle province

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Esclusivamente per le Città metropolitane e le province lo stesso termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è invece ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 31 luglio 2016.

Il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei termini è in corso di predisposizione.